



Stampa Inventario

Raccolta Fortunato Vanini

a cura di
Barbara Gattone

Fondazione Achille Marazza
Biblioteca e Casa di Cultura Onlus

15/12/2022

Progetto realizzato con il contributo del Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Regione Piemonte, e con l'ausilio della piattaforma digitale *Mémora* per i beni culturali piemontesi, realizzata da Regione Piemonte e da CSI-Piemonte.

Sommario

Soggetto conservatore	5
Soggetto produttore	9
Scheda Fondo (estesa)	11
Introduzione metodologica	13
Schede inventariali	17
Indice dei nomi (enti, persone, famiglie)	29
Bibliografia	31
Sitografia	32
Documentazione fotografica	33

Soggetto conservatore

Fondazione Achille Marazza - Biblioteca e Casa di Cultura Onlus

TIPOLOGIA ENTE ADERENTE Istituto culturale

INDIRIZZO Viale Marazza 5, 28021, Borgomanero

TELEFONO 0322 81485

EMAIL amministrazione@fondazionemarazza.it

PEC fondazionemarazza@pec.fondazionemarazza.it

SITO ISTITUZIONALE www.fondazionemarazza.it

La Fondazione fu voluta dall'onorevole Achille Marazza¹ (1894 – 1967) – avvocato, componente del CLN Alta Italia e della Costituente – che donò a tal scopo al Comune di Borgomanero la propria villa settecentesca, il grande parco che la circonda, un isolato di case e negozi nel centro storico della Città al fine di poter mantenere e incrementare la nuova istituzione nascente, e il nucleo principale della propria biblioteca insieme a oggetti e stampe d'arte.

La Fondazione Marazza è aperta al pubblico dal 1971 come Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura. Conta attualmente oltre 110.000 volumi, di cui circa 14.000 libri per ragazzi e 30.000 libri antichi e rari (secoli XIV – XIX). È stata inoltre oggetto negli anni di importanti donazioni di fondi librari e documentari, quali il Fondo Carlo Antonio Molli, il Fondo Gianfranco Contini, il Fondo Giovanni Cavigioli e il fondo Luigi Alberti.

La Fondazione cura attività di animazione e promozione culturale, sia per ragazzi che per adulti, e pubblica cataloghi e studi legati alle manifestazioni d'arte e di letteratura organizzate nella propria sede, nonché alla valorizzazione dei propri fondi librari e archivistici. Collabora con i servizi territoriali preposti all'inserimento lavorativo, sia temporaneo che continuativo, di portatori di handicap, mediante realizzazioni di stages o apposite convenzioni. Collabora anche con Università e Scuole Secondarie ospitando stage formativi e progetti di alternanza scuola/lavoro. La Sezione Ragazzi collabora attivamente con scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti di invito alla lettura.² Dal 1985 è sede del Centro Rete del Sistema bibliotecario del medio novarese.

GLI ARCHIVI CONSERVATI PRESSO LA FONDAZIONE MARAZZA

Soprattutto a partire dal 2010 sono stati realizzati diversi progetti dedicati al riordino e alla valorizzazione dei fondi archivistici conservati, a cominciare dal prezioso archivio del fondatore. Le attività hanno permesso il riordino, il ricondizionamento fisico con materiali

¹ Sulla figura di Achille Marazza si veda: Carini Dainotti (1987), Zanetta (1984a), Zanetta (1984b), Cerutti G.A. (2008), Cerutti G.A. (2016), Cerutti G.A. (2019), AA.VV. 2021-22, Cerutti T. (2020/21).

² Sulla storia della Fondazione Achille Marazza e sul suo ruolo culturale si veda: Cerutti G.A. (2021), Barcellini (2002/03), Bellini (2000).

idonei alla lunga conservazione e l'inventariazione dei fondi conservati, e la pubblicazione degli strumenti di corredo cartacei e digitali, questi ultimi liberamente consultabili online dalla sezione dedicata del sito istituzionale <https://www.fondazionemarazza.it/archivi-2/>. Sono state realizzate campagne di digitalizzazione documentale, mirate sia alla produzione di copie di conservazione, sia alla pubblicazione online di documenti rilevanti (si vedano a titolo di esempio i progetti "La Riviera d'Orta nel Fondo Molli" oppure "Gattico Storica"). Continuo è il lavoro di informazione e promozione sulla documentazione conservata, attraverso l'organizzazione di conferenze, lezioni, allestimenti di mostre documentali e la partecipazione a campagne nazionali quali "La Notte degli Archivi" o l'edizione nazionale dell'epistolario De Gasperi. L'accesso alla documentazione da parte di studiosi e ricercatori è libero e gratuito e si garantisce supporto alla ricerca grazie all'impiego a tempo pieno di un archivist. Sono due i nuclei documentari più rilevanti:³ il primo comprende le carte del Fondatore e dei suoi avi materni e paterni, che si connettono in anni più recenti a quelle di Virginia Carini Dainotti e alla nascita della Fondazione; il secondo nucleo è costituito dalla documentazione della famiglia Molli, donata alla Fondazione nel 1973 unitamente alla biblioteca della famiglia, che conta oltre diecimila antichi volumi stampati tra la metà del XV e l'inizio del XIX secolo.

1. L'archivio di Achille Marazza comprende documenti dell'attività pubblica del fondatore, che copre l'arco cronologico dal 1915 al 1967. Comprende altresì numerose fotografie di carattere sia pubblico che privato, sciolte o raccolte in album. Il lavoro di riordino e pubblicazione online dell'inventario è stato realizzato nell'ambito del Master dei Talenti promosso dalla Fondazione Giovanni Gorla. Il Fondo Famiglia Bonola (1698 – 1999) raccoglie le carte della famiglia materna di Marazza, documenti lasciati dal padre Ambrogio e testimonianze della famiglia Ferrario. L'inventario online del Fondo Virginia Carini Dainotti (1911 – 2003) contiene i documenti di lavoro della collaboratrice, esecutrice testamentaria di Marazza e primo Presidente della Fondazione.

Il lascito di Achille Marazza comprende una ricca raccolta di stampe, ancora poco conosciuta all'utenza e in gran parte inedita. È interamente catalogata la sezione dei Figurini di moda, composta da 356 tavole stampate tra il 1822 e il 1907 per le riviste italiane e francesi collezionate da Adele Bonola e dalle sorelle, Maria Caterina e Maria Anna. Il catalogo digitale delle Stampe d'arte diverse dai figurini, in fase di continuo aggiornamento, conta al momento 815 unità di soggetto eterogeneo: mappe, carte geografiche, vedute e paesaggi, riproduzioni di opere d'arte, immagini sacre e mitologiche, testimonianze di grafica contemporanea. I due inventari sono corredati da alcune riproduzioni digitali delle stampe più preziose e significative.

³ Per maggiori informazioni sui fondi archivistici della Fondazione Marazza si veda il sito istituzionale alla pagina <https://www.fondazionemarazza.it/archivi-2/> e la scheda dell'ente su *Mémora*, piattaforma digitale per i beni culturali piemontesi, realizzata da Regione Piemonte e da CSI-Piemonte: https://www.memora.piemonte.it/enti/regpie_cabe/637454. Per approfondire la storia e il contenuto dei singoli Fondi si rimanda ai relativi inventari, elencati in Bibliografia. Gli inventari sono disponibili alla consultazione presso la Sezione di Storia Locale della biblioteca Marazza e online sul sito istituzionale e sulla piattaforma *Mémora*.

2. Come anticipato, l' Archivio Carlo Antonio Molli fu donato alla Fondazione da Alessandro Molli-Boffa nel 1973, insieme alla sua preziosa biblioteca. L'archivio deve il nome dal giureconsulto Carlo Antonio Molli (1759 – 1831) che raccolse circa un migliaio di documenti sciolti e circa 480 volumi rilegati in cartone da lui stesso. Si tratta di documenti datati tra Seicento e Settecento, di statuti, atti e documentazioni di cause, materiale di enti ecclesiastici, corrispondenza e cronache di interesse storico particolare per il medio – novarese.

La donazione comprende un altro importante nucleo costituito dai disegni architettonici e progetti degli architetti: Giovanni Molli (1799-1865) figlio di Carlo Antonio e Teresa Bartoli, più volte sindaco di Borgomanero; Stefano Molli (1858 – 1916) figlio di Giovanni, progettò alcuni padiglioni per l'esposizione di Torino del 1911; Alessandro Molli-Boffa (1893-1980), figlio di Stefano e Angelina Boffa, legato alla famiglia Marazza da parte di madre, fu professore di architettura, mutilato di guerra e medaglia di bronzo al valor militare.

Soggetto produttore

Vanini, Fortunato < Borgomanero, 19/01/1937 - > , artigiano – tappezziere

Data attività professionale: 1950 – 2000

Scolarità: Scuola di avviamento professionale

Nato il 19/01/1937 a Borgomanero, dove tutt'ora risiede, da Ercole Vanini (Borgomanero, 1904 - 1969) e Graziella Parente (Borgomanero, 1905 - 2007). Prende il primo nome dal nonno paterno, che dalle zone del comasco si spostò a Borgomanero dove sposò Angela Boselli. Il secondo nome deriva dal nonno materno, Sergio Parente, originario di Trani, che sposò Caterina Poletti di Grignasco.

Fin da piccolo, Fortunato Vanini impara a cucire osservando e imitando la sorella sarta. Dopo tre anni di scuola di avviamento professionale presso le scuole “Vallanzasca” a Borgomanero e due anni all'istituto "Giuseppe Omar" di Novara, lascia gli studi e intraprende l'attività di tappezziere, già svolta dal padre. Grazie ai contatti sviluppati tramite una scuola serale di tappezzeria a Milano, viene assunto in una ditta di proprietà americana che produceva i primi divani moderni per le famiglie lombarde più benestanti. Dopo il servizio militare rientra a Borgomanero, dove apre il proprio laboratorio artigiano.

Gli anni '60 conoscono un grande sviluppo economico del settore. Vanini realizza tappezzerie per poltrone, tendaggi e arredamento, disegnando egli stesso i fusti, e ripara gli articoli rotti o usurati; nel corso degli anni acquisisce molti clienti facoltosi residenti nel centro di Milano. Fortunato Vanini termina la sua attività lavorativa nell'anno 2000.

Da sempre appassionato di antiquariato, fotografia e giardinaggio, oggi si dedica alle sue passioni, collezionando tra l'altro orologi antichi e meccanismi di orologeria. Nel 2019 la Fondazione Marazza ospita la mostra “1969 ... rivoluzionari di paese” con le fotografie da lui scattate dello sciopero organizzato alla Torcitura di Borgomanero sul finire degli anni '60.

Scheda Fondo (estesa)

TIPOLOGIA FONDO	Collezione
TITOLO PRINCIPALE	Raccolta Fortunato Vanini
DESCRIZIONE ESTRINSECA	<p>Manifesti a stampa monocroma e monofacciale su supporto cartaceo. In alto, il testo può essere preceduto dagli stemmi delle autorità che hanno emanato il provvedimento, mentre in basso si trovano le firme e, separato da riga orizzontale, il nominativo dello stampatore. I testi particolarmente prolissi sono distribuiti su due colonne.</p> <p>Molti esemplari presentano note tergalì manoscritte a inchiostro nero, indicanti la data del documento, l'argomento, il nome di una località - forse il luogo in cui doveva essere affisso il manifesto. In qualche caso presentano annotazioni simili anche sul recto. Se non diversamente specificato, le annotazioni sembrano essere coeve o di poco posteriori.</p> <p>Sul retro, in alto a destra, si trovano alcuni simboli in matita, più moderni, di cui al momento non si conosce il significato. Si ipotizza che siano stati fatti dai precedenti proprietari dei documenti.</p>
DESCRIZIONE	<p>Raccolta di provvedimenti legislativi (ordini, gride e disposizioni) riguardanti il Contado di Novara, emanati tra la metà del Seicento e la fine del Settecento. Collezione raccolta da Fortunato Vanini negli anni Novanta del XX secolo, acquisendo i documenti da altri collezionisti e da mercanti di antiquariato; nel 2018 ha donato la collezione alla Fondazione Achille Marazza.</p>
CONSISTENZA	<p>Consistenza: 30 Tipologia: manifesti Consistenza specifica: 5 cm lineari Unità archivistiche: 30</p>
STATO DI CONSERVAZIONE	Buono
SOGGETTI	<p>Soggetto conservatore: Fondazione Achille Marazza soggetto produttore: Vanini, Fortunato soggetto conservatore: Fondazione Achille Marazza</p>
IDENTIFICATIVO DELL'OGGETTO	637908
ESTREMI CRONOLOGICI	<p>DA: 1648 A: 1799 Note alla cronologia: Per i singoli manifesti si riporta la data originale stampata sul documento stesso</p>
INCREMENTI E SCARTO	Non sono previsti incrementi né procedure di scarto.
COMPILAZIONE E CONTROLLO	<p>Azione: inserimento Data compilazione: 03/05/2020 – 31/12/2022 Compilatore: Barbara Gattone – archivistica con la collaborazione di Matteo Miglio</p>

Introduzione metodologica

La collezione fu costituita da Fortunato Vanini negli anni Novanta del XX secolo, acquisendo i documenti da altri collezionisti e da mercanti di antiquariato. Nel 2018 egli donò la raccolta alla Fondazione Achille Marazza per consentire la consultazione e lo studio dei documenti. In totale, la raccolta comprende 30 documenti datati dal 1648 al 1799; si tratta di ordini e gride diramate da varie autorità sul territorio dell'alto e basso novarese. Nel triennio 2020-2022 è stata completata l'inventariazione del fondo tramite l'applicativo regionale *Mémora* (Regione Piemonte e CSI-Piemonte), la digitalizzazione di tutti i documenti in aderenza alle linee guida regionali per i progetti di digitalizzazione elaborate con la collaborazione dell'ICCU e il condizionamento definitivo dei documenti utilizzando materiali idonei alla conservazione a lungo termine. Il progetto è stato realizzato con il contributo riservato agli Archivi del Sistema bibliotecario del medio novarese concesso dal Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Regione Piemonte.

I documenti sono conservati orizzontalmente in una cassettera di metallo, inseriti all'interno di una cartella portadisegni dotata di lacci e suddivisi all'interno di camicie cartacee opportunamente etichettate per una rapida individuazione del contenuto. Lo stato di conservazione è complessivamente buono, sebbene alcuni manifesti presentino strappi o danneggiamenti da muffe e umidità, che tuttavia non compromettono la leggibilità del testo.

La compilazione delle schede inventariali e delle schede dei record d'autorità è stata effettuata nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di archiviazione (General International Standard Archival Description - ISAD (G), seconda edizione italiana 2003; Norme italiane per l'elaborazione dei record d'autorità archivistici di enti, persone, famiglie – NIERA (EPF), seconda versione 2014).

Seguono alcune specifiche note circa la compilazione dell'inventario del presente Fondo.

ARGOMENTO: Gli ordini regolano vari aspetti della vita delle comunità, dalla manutenzione di strade e boschi a misure di sicurezza pubblica, da regolamenti sulla riscossione dei tributi a misure sanitarie per la prevenzione di epidemie. Gli argomenti sono stati identificati con alcuni termini illustrativi ed eventuali sottocategorie:

- Acque
- Agricoltura
 - Grano
- Allevamento
- Boschi
- Chiesa cattolica
- Commercio
 - Fieno
- Pascolo

- Sanità
 - Epidemia
 - Vino guasto
- Sicurezza pubblica
- Strade
- Tributi
 - Carne
 - Censimento dei proprietari terrieri
 - Compravendite
 - Pane
 - Vino

DATE: nella scheda inventariale compilata su *Mémora* sono state inserite tutte le date individuate sul documento e riferite all'iter legislativo del provvedimento. A seconda dei casi, è stata indicata la data di emanazione del provvedimento (ad esempio da parte dell'autorità centrale, come il re), la data di registrazione da parte di altri organi (es. il Senato), la data di pubblicazione (es. a cura dell'autorità periferica, come l'intendente generale di Novara).

Sulla scheda cartacea del presente Inventario viene visualizzata nel campo 'Arco cronologico' la data più antica insieme alla 'Data' topica. Di conseguenza, per i documenti dove si individuano più date, verrà visualizzata quella di emanazione del provvedimento.

LUOGHI: nel campo "Data topica" della Cronologia viene specificato il luogo di emanazione dell'ordine. Eventuali altri luoghi vengono specificati nella "Descrizione estrinseca" e a volte più raramente anche nel campo "Toponimi": i luoghi di stampa, oppure i paesi cui il manifesto era destinato (probabilmente il luogo di affissione), indicato su alcuni esemplari con note a tergo manoscritte.

NOTE TERGALI: la presenza di eventuali note tergali manoscritte è segnalata nel campo "Descrizione estrinseca". Alcune note costituiscono indicazioni circa la diffusione o l'esposizione delle grida (su alcuni esemplari si indica probabilmente il luogo di esposizione), mentre altre iscrizioni sembrano appunti estemporanei, senza legami verificati con il documento.

RIORDINO E ATTRIBUZIONE SEGNAZIONE DEFINITIVA: Trattandosi di una raccolta e non di un archivio vero e proprio, i documenti non sono legati da un vincolo intrinseco che si espliciti in un ordinamento da ricostruire. Gli esemplari non presentano una numerazione originaria né una segnatura precedente al presente intervento attribuita dal soggetto produttore o da precedenti proprietari. Si è quindi scelto un criterio oggettivo di ordinamento basato sulla data di emanazione dell'ordine, indicato nel campo "Arco cronologico". Altre date che appaiono sul documento (data di pubblicazione e stampa, date indicate con note

manoscritte) sono segnalate nei campi “Descrizione”, “Cronologia” e “Descrizione estrinseca”.

VISUALIZZAZIONE SCHEDE INVENTARIALI: le schede inventariali delle unità archivistiche visualizzate in questo inventario sono state generate tramite le funzioni “Stampa inventario” e “Stampa generale” di *Mémora*. Pur fornendo tutte le informazioni chiave per la ricerca e l’individuazione dei relativi documenti, non sono visibili tutti i campi compilati per ogni singola scheda. Per avere maggiori informazioni sulle singole unità archivistiche di interesse, si rimanda alla consultazione dell’inventario sulla piattaforma *Mémora*. Si rimanda alla piattaforma anche per ogni eventuale modifica posteriore alla data di pubblicazione di questo inventario.

Schede inventariali

Raccolta Fortunato Vanini (scheda fondo ridotta) ⁽¹⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Descrizione: Raccolta di provvedimenti legislativi (ordini, gride e disposizioni) riguardanti il Contado di Novara, emanati tra la metà del Seicento e la fine del Settecento. Collezione raccolta da Fortunato Vanini negli anni Novanta del XX secolo, acquisendo i documenti da altri collezionisti e da mercanti di antiquariato; nel 2018 ha donato la collezione alla Fondazione Achille Marazza.

Arco cronologico: 1648 - 1799

Tipologia: Fondo

Consistenza: 30 **Tipologia:** manifesti **Consistenza specifica:** 5 cm lineari

Entità: Vanini, Fortunato **Tipo relazione:** soggetto produttore

Entità: Fondazione Achille Marazza **Tipo relazione:** soggetto conservatore

Editto sulla propalazione e raccolta dei grani ⁽²⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 01

Descrizione: Editto sulla propalazione e raccolta dei grani emessa da don Gerolamo de Salvaterra questore delegato del Ducato di Milano per la provincia Novarese e Lomellina.

Data: Novara

Arco cronologico: 09/08/1648

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Salvaterra, Gerolamo de **Tipo relazione:** Autore

Entità: Leva, Joseph de **Tipo relazione:** cancelliere

Grida sul dazio degli instrumenti ⁽³⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 02

Descrizione: Grida del presidente e maestri delle regie ducali entrate ordinarie dello Stato di Milano sulla regolamentazione del dazio degli atti rogati nella città e contado di Novara.

Data: Milano

Arco cronologico: 15/03/1650

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Magistrato delle entrate ordinarie dello Stato di Milano **Tipo relazione:** Autore

Entità: Cervia, Alessandro **Tipo relazione:** Persona citata

Entità: Malatesta Giovanni Battista e Giulio Cesare fratelli **Tipo relazione:** stampatore

Ordine sulla riscossione dei carichi renitenti (4)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 03

Descrizione: Ordine emesso da Giovanni Malo de Briones, prefetto di Novara, per la riscossione dei carichi renitenti del contado.

Data: Novara

Arco cronologico: 17/12/1652

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Malo de Briones, Giovanni de **Tipo relazione:** Autore

Entità: Notaio Colombo, Ettore Francesco **Tipo relazione:** notaio

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Editto in materia patrimoniale (5)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 04

Descrizione : Editto del presidente e questori delle Regie ducali entrate straordinarie e beni patrimoniali dello Stato di Milano in materia patrimoniale, con cui si ordina la registrazione presso il notaio camerale degli acquisti di beni confiscati, di eredità vacanti o comunque spettanti alla Regia camera effettuati nei precedenti dieci anni nella provincia di Novara.

Data: Milano

Arco cronologico: 04/03/1666

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Magistrato delle entrate ordinarie dello Stato di Milano **Tipo relazione:** Autore

Entità: Malatesta, Marcantonio **Tipo relazione:** stampatore

Editto sul pascolo, manutenzione di boschi, strade e acque (6)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 05

Descrizione: Editto del podestà di Cameri sul pascolo delle bestie, il divieto di taglio dei boschi comunali, la manutenzione di strade e acque.

Data: Novara, palazzo comunale

Arco cronologico: 23/08/1704

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Maulini **Tipo relazione:** Autore

Editto in materia di pubblica salute (7)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 06

Descrizione: Ordine di pubblicità di editto emesso dal Magistrato di Sanità dello Stato di Milano circa le misure di pubblica salute da adottare durante l'epidemia bovina e umana, Milano, 15 dicembre 1713. L'editto è reso pubblico dai Conservatori della sanità della città e del Contado di Novara, Novara, 4 gennaio 1714.

Data: Milano

Arco cronologico: 15/12/1713

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Magistrato di sanità dello Stato di Milano **Tipo relazione:** Autore

Entità: Carozzo, P. **Tipo relazione:** Firmatario

Entità: Pisano, Maria **Tipo relazione:** cancelliere

Entità: Castelli **Tipo relazione:** cancelliere

Entità: Cavallo, Francesco Liborio **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Conservatori della sanità della città e del contado di Novara **Tipo relazione:** Autore

Ordine sulla denuncia dei vini guasti (8)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 07

Descrizione: Ordine emesso dai Conservatori della sanità della città e contado di Novara sulla denuncia del vino guasto da ciascuno posseduto.

Data: Novara

Arco cronologico: 09/09/1720

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Cavallo, Francesco Liborio **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Notaio Castelli, Francesco Geronimo **Tipo relazione:** notaio

Entità: Conservatori della sanità della città e del contado di Novara **Tipo relazione:** Autore

Grida sui dazi di pane, vino e carne (9)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 08

Descrizione: Grida emessa dal presidente e dai maestri delle Regie ducali entrate dello Stato di Milano sulle terre di Cameri per la regolamentazione dei dazi sul pane, sul vino e sulla carne.

Data: Milano

Arco cronologico: 08/01/1721

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Magistrato delle entrate ordinarie dello Stato di Milano **Tipo relazione:** Autore

Entità: Malatesta, Giuseppe Richino **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Caccia da Mandello, Gaudenzio **Tipo relazione:** Persona citata

Entità: Della Porta, Ardizzino **Tipo relazione:** Persona citata

Entità: Cicogna della Porta, Margherita **Tipo relazione:** Persona citata

Disposizioni sulla manutenzione delle strade (10)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 09

Descrizione: Disposizioni sulla manutenzione delle strade, emanate da Orazio Amedeo d'Aste, regio podestà, maggior magistrato e giudice statutario delle strade della città e contado di Novara.

Data: Novara, palazzo pretorio

Arco cronologico: 09/08/1742

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Aste, Orazio Amedeo d' **Tipo relazione:** Autore

Entità: Eredi Caccia **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Notaio Cordaria **Tipo relazione:** notaio

Disposizioni di igiene veterinaria (11)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 10

Descrizione: Disposizioni emanate dal magistrato dei conservatori generali di sanità in materia di igiene veterinaria. In particolare, definisce la revoca e il mantenimento delle norme imposte durante l'epidemia bovina ormai superata.

Data: Torino

Arco cronologico: 27/08/1749

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Razan **Tipo relazione:** segretario

Entità: Magistrato de' conservatori generali di sanità di Torino **Tipo relazione:** Autore

Ordini contro i malviventi ⁽¹²⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 11

Descrizione: Ordini contro le squadre di malviventi che infestano la Provincia di Novara e di Vercelli, emanati dal conte Amedeo Costa, Governatore della città e del contado di Novara.

Data: Novara

Arco cronologico: 07/10/1762

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Costa della Trinità, Vittorio Amedeo Giuseppe Filiberto Maria **Tipo relazione:** Autore

Entità: Cocalotti **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Carlo Girolamo **Tipo relazione:** stampatore

Ordine sulla manutenzione delle strade ⁽¹³⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 12

Descrizione: Ordine sulla manutenzione delle strade emanato da Pietro Giorgio Gatti, regio pretore e maggior magistrato della città e contado di Novara e delegato regio per la visita delle strade reali e maestre della provincia.

Data: Novara, palazzo comunale

Arco cronologico: 06/03/1767

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Gatti, Pietro Giorgio **Tipo relazione:** Autore

Reali patenti per la conservazione dei boschi ⁽¹⁴⁾

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 13

Descrizione: Reali patenti emanate da re Carlo Emanuele per la conservazione dei boschi nella Province di Novara e Vigevano, Torino, 19 gennaio 1768, rese pubbliche con manifesto del vice intendente generale Giuseppe Gibellini datato Novara, 30 gennaio 1768.

Data: Torino

Arco cronologico: 19/01/1768

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Savoia, Carlo Emanuele III di **Tipo relazione:** Autore

Entità: Gibellini, Giuseppe **Tipo relazione:** Autore

Entità: Cavallo, Francesco Liborio **Tipo relazione:** stampatore

Censimento dei possessori di terre (15)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 14

Descrizione: Ordine di esecuzione delle norme per il censimento dei possessori di terre delle province di Novara e Vigevano per la formazione di un nuovo sommario, emesso dal cavaliere Giuseppe Gibellini, regio avvocato fiscale della città e provincia di Novara e vice intendente generale delle province di Novara e Vigevano.

Data: Novara

Arco cronologico: 01/02/1770

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Gibellini, Giuseppe **Tipo relazione:** Autore

Entità: Ferrero, Francesco **Tipo relazione:** segretario

Divieti di esportazione dei fieni dai confini dello Stato (16)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 15

Descrizione: Divieti di esportazione dei fieni dai confini dello Stato emanati da Alessandro Vincenzo Ferrero, marchese d'Ormea e di Palazzo, governatore della città di Novara e provincia di Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti.

Data: Novara

Arco cronologico: 11/05/1770

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Ferrero d'Ormea, Alessandro Vincenzo **Tipo relazione:** Autore

Entità: Cocalotti **Tipo relazione:** segretario

Entità: Eredi Caccia **Tipo relazione:** stampatore

Disposizioni di igiene veterinaria contro il morbo detto cancro volante (17)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 16

Descrizione: Disposizioni emanate dal magistrato dei conservatori generali di sanità in materia di igiene veterinaria per la prevenzione della diffusione del morbo detto cancro volante, che colpisce bovini, muli e cavalli. Contiene indicazioni per riconoscere l'insorgere della malattia, i rimedi preventivi e i rimedi curativi.

Data: Torino

Arco cronologico: 08/06/1770

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Ricciolio, Michele Antonio **Tipo relazione:** segretario

Entità: Magistrato dei conservatori generali di sanità del Regno di Sardegna **Tipo relazione:** Autore

Scandaglio dei debiti del Contado di Novara (18)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 17

Descrizione: Scandaglio delle partite di debito e credito imposte alle terre del Contado di Novara, con calcolo del debito da ripartirsi nell'eguaglianza provinciale del 1722.

Data: Novara

Arco cronologico: 25/05/1772

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Contado di Novara **Tipo relazione:** Ente citato

Entità: Massioli, Carlo Domenico **Tipo relazione:** Persona citata

Entità: Veggiotti, V. **Tipo relazione:** cancelliere

Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (19)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 18

Descrizione: Ordine emanato da Giuseppe Maria di San Giorgio, comandante della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti, per conto del conte Giovanni Battista di Bellegarde, governatore, sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Data: Novara

Arco cronologico: 13/01/1775

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: San Giorgio, Giuseppe Maria di **Tipo relazione:** Autore

Entità: Bellegarde de Nangy, Giovanni Battista **Tipo relazione:** Autore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Musetta, Giovanni **Tipo relazione:** testimone

Entità: [...]trio, Giovanni **Tipo relazione:** testimone

Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (20)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 19

Descrizione: Ordine emesso dal comandante di Novara, Lanzavecchia di Buri, in vece del governatore Giovanni Battista di Bellegarde, per il mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Data: Novara

Arco cronologico: 30/12/1777

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Lanzavecchia di Buri **Tipo relazione:** Autore

Entità: Bellegarde de Nangy, Giovanni Battista **Tipo relazione:** Autore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Provvedimenti sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (21)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 20

Descrizione: Ordine emesso dal conte Lanzavecchia di Buri, comandante, in vece di Carlo Giuseppe Tarino Imperiale, governatore della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti, per il mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Data: Novara

Arco cronologico: 02/01/1779

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Tarino Imperiale, Carlo Giuseppe **Tipo relazione:** Autore

Entità: Lanzavecchia di Buri **Tipo relazione:** Autore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Ordine per il mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (22)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 21

Descrizione: Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità emesso dal conte Lanzavecchia di Buri in nome del marchese Claudio Maffei, governatore della città di Novara e province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti.

Data: Novara

Arco cronologico: 02/01/1780

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Maffei, Claudio **Tipo relazione:** Autore

Entità: Lanzavecchia di Buri **Tipo relazione:** delegato

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (23)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 22

Descrizione: Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità emesso dal marchese Claudio Maffei, governatore della città di Novara e province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti.

Data: Novara

Arco cronologico: 02/01/1781

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Maffei, Claudio **Tipo relazione:** Autore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Provvedimenti sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (24)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 23

Descrizione: Ordine emesso da Francesco Maria Panissera, governatore della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti per il mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Data: Novara

Arco cronologico: 20/12/1783

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Panissera, Francesco Maria **Tipo relazione:** Autore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Provvedimenti sulla pubblica tranquillità (25)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 24

Descrizione: Ordine emesso da Francesco Maria Panissera, governatore della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti per il mantenimento della pubblica tranquillità e la sicurezza del bene pubblico.

Data: Novara

Arco cronologico: 10/01/1785

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Panissera, Francesco Maria **Tipo relazione:** Autore

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Dardana **Tipo relazione:** segretario

Entità: De Marchi, Jean **Tipo relazione:** Persona citata

Ordine sul mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità (26)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 25

Descrizione: Ordine emesso da Alessandro Ricci, governatore della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti, per il mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Data: Novara

Arco cronologico: 31/12/1787

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: David **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Alessandro Ricci **Tipo relazione:** Autore

Manifesto sul buon ordine e la tranquillità pubblica e privata (27)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 26

Descrizione: Ordine del conte Carlo Alessandro Arborio Mella, governatore della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti, contenente venticinque disposizioni per il mantenimento del buon ordine e della tranquillità sia pubblica che privata.

Data: Novara

Arco cronologico: 08/01/1790

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Arborio Mella, Carlo Alessandro **Tipo relazione:** Autore

Entità: David **Tipo relazione:** segretario

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Ordine sul mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza (28)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 27

Descrizione: Ordine sulla pubblica sicurezza emanato dal conte Carlo Amedeo San Martino di Colloretto, comandante provvisorio della città di Novara e delle province dell'Alto e Basso Novarese, Ossola e valli dipendenti.

Data: Novara

Arco cronologico: 01/01/1796

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: San Martino Di Colloretto, Carlo Amedeo **Tipo relazione:** Autore

Entità: Caccia, Giovanni Angelo **Tipo relazione:** stampatore

Entità: Cotta **Tipo relazione:** segretario

Editto di concorso per la nomina del parroco della chiesa di San Michele di Cameri

(29)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 28

Descrizione: Editto di concorso a norma del Concilio di Trento per la nomina di un parroco per la chiesa di San Michele di Cameri, esposto dal vescovo Carlo Luigi Buronzo Del Signore.

Data: Novara, palazzo vescovile

Arco cronologico: 27/02/1797

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** diploma

Entità: Buronzo del Signore, Carlo **Tipo relazione:** Autore

Entità: Velini, G. **Tipo relazione:** cancelliere

Entità: Chiesa di San Michele arcangelo di Cameri **Tipo relazione:** Ente citato

Abbruciamento dei biglietti di credito (30)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 29

Descrizione: Manifesto di Giuseppe Amedeo Corte, intendente generale e conservatore generale delle gabelle per l'Alto e Basso Novarese e il vigevanasco, con cui si notifica la cessione di biglietti di credito verso le regie finanze per la comunità di Galliate.

Data: Novara

Arco cronologico: 17/08/1797

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Corte di Bonvicino, Giuseppe **Tipo relazione:** Autore

Entità: Ferrero, Francesco **Tipo relazione:** segretario

Entità: Notaio Agnelli, Giovanni Battista **Tipo relazione:** Persona citata

Entità: Stamperia Cavalli **Tipo relazione:** stampatore

Ordine sulla riscossione delle imposte (31)

Tipologia titolo: Attribuito

Segnatura definitiva: VAN 30

Descrizione: Ordine emesso dall'avvocato Saverio Morotti, vice intendente generale provvisoriale regio, per la riscossione della capitazione, delle regie debiture ordinarie e straordinarie, dell'imposta provinciale, e ogni altro arretrato d'imposta dovuto dalle città e terre della provincia di Novara e di Vigevano.

Data: Novara

Arco cronologico: 26/08/1799

Tipologia: Unità archivistica

Consistenza: 1 **Tipologia:** manifesto

Entità: Morotti, Saverio **Tipo relazione:** Autore

Entità: Ferrero, Francesco **Tipo relazione:** segretario

Entità: Costanzo, Giovanni **Tipo relazione:** dichiarante

Entità: Poiazza, Bernardo **Tipo relazione:** testimone

Entità: Gallo, Giovanni **Tipo relazione:** testimone

Entità: Stamperia Cavalli **Tipo relazione:** stampatore

Indice dei nomi (enti, persone, famiglie)

I numeri in grassetto accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a ciascuna unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica

- [...]trio, Giovanni, **19**
- Alessandro Ricci, **26**
- Arborio Mella, Carlo Alessandro, **27**
- Aste, Orazio Amedeo d', **10**
- Bellegarde de Nangy, Giovanni Battista, **19, 20**
- Buronzio del Signore, Carlo, **29**
- Caccia da Mandello, Gaudenzio, **9**
- Caccia, Carlo Girolamo, **12**
- Caccia, Giovanni Angelo, **4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28**
- Caroello, P., **7**
- Castelli, **7**
- Cavallo, Francesco Liborio, **7, 8, 14**
- Cervia, Alessandro, **3**
- Chiesa di San Michele arcangelo di Cameri, **29**
- Cicogna della Porta, Margherita, **9**
- Cocalotti, **12, 16**
- Conservatori della sanità della città e del contado di Novara, **7, 8**
- Contado di Novara, **18**
- Corte di Bonvicino, Giuseppe, **30**
- Costa della Trinità, Vittorio Amedeo Giuseppe Filiberto Maria, **12**
- Costanzo, Giovanni, **31**
- Cotta, **28**
- Dardana, **19, 20, 21, 22, 23, 24, 25**
- David, **26, 27**
- De Marchi, Jean, **25**
- Della Porta, Ardizzino, **9**
- Eredi Caccia, **10, 16**
- Ferrero d'Ormea, Alessandro Vincenzo, **16**
- Ferrero, Francesco, **15, 30, 31**
- Fondazione Achille Marazza, **1**
- Gallo, Giovanni, **31**
- Gatti, Pietro Giorgio, **13**
- Gibellini, Giuseppe, **14, 15**
- Lanzavecchia di Buri, **20, 21, 22**
- Leva, Joseph de, **2**
- Maffei, Claudio, **22, 23**
- Magistrato de' conservatori generali di sanità di Torino, **11**
- Magistrato dei conservatori generali di sanità del Regno di Sardegna, **17**
- Magistrato delle entrate ordinarie dello Stato di Milano, **3, 5, 9**
- Magistrato di sanità dello Stato di Milano, **7**

Malatesta Giovanni Battista e Giulio Cesare fratelli, **3**

Malatesta, Giuseppe Richino, **9**

Malatesta, Marcantonio, **5**

Malo de Briones, Giovanni de, **4**

Massioli, Carlo Domenico, **18**

Maulini, **6**

Morotti, Saverio, **31**

Musetta, Giovanni, **19**

Notaio Agnelli, Giovanni Battista, **30**

Notaio Castelli, Francesco Geronimo, **8**

Notaio Colombo, Ettore Francesco, **4**

Notaio Cordaria, **10**

Panissera, Francesco Maria, **24, 25**

Pisano, Maria, **7**

Poiazzo, Bernardo, **31**

Razan, **11**

Ricciolio, Michele Antonio, **17**

Salvaterra, Gerolamo de, **2**

San Giorgio, Giuseppe Maria di, **19**

San Martino Di Colloretto, Carlo Amedeo, **28**

Savoia, Carlo Emanuele III di, **14**

Stamperia Cavalli, **30, 31**

Tarino Imperiale, Carlo Giuseppe, **21**

Vanini, Fortunato, **1**

Veggiotti, V., **18**

Velini, G., **29**

Bibliografia

Cinque anni del Museo, 1953-1958, a cura di Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, Alfieri e Lacroix, Milano 1988.

Il cattolicesimo liberale di Achille Marazza, in "Novarien.", LIV (2021-22), 51.

Inventario dell'Archivio Achille Marazza, a cura di Gattone Barbara, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2013.

Inventario dell'Archivio Virginia Carini Dainotti, a cura di Gattone Barbara, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2014.

Inventario dell'Archivio Famiglia Bonola, a cura di Gattone Barbara, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2015.

Inventario del Fondo Archivistico Carlo Antonio Molli, a cura di Gattone Barbara, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2016.

Inventario del Fondo fotografico Achille Marazza, a cura di Gattone Barbara, Borgomanero, Fondazione Achille Marazza, 2017.

Barcellini Valentina, *Virginia Carini Dainotti e la Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura - Fondazione Achille Marazza di Borgomanero*, tesi di laurea in Lettere moderne, relatore Giorgio Montecchi, Università degli Studi di Milano, a. a. 2002-2003.

Bellini Eleonora, *La biblioteca che non c'era. Achille Marazza contro Capitan Uncino*, in *Borgomanero anni "Sessanta"*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2000.

Bianco Marinella, Cosentino Rosanna, Torricini Teresa, *Inventari degli archivi dei progetti di Giovanni Molli, Stefano Molli, Alessandro Molli-Boffa*, Acta progetti snc, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2014.

Carini Dainotti Virginia, *Achille Marazza. Il nostro difficile Novecento*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 1987.

Cerutti Giovanni A., *La lezione civile di Achille Marazza: testo della commemorazione tenutasi nel quarantesimo anniversario della morte*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2008.

Cerutti Giovanni A., *Achille Marazza nelle due guerre mondiali*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2016.

Cerutti Giovanni A., *Un'antica amicizia. Il carteggio tra Alcide De Gasperi e Achille Marazza nelle carte dell'Archivio Marazza*, "Il Voltone", 1 (2019), pp. 2-6.

Cerutti Giovanni A., *Delia e le sue sorelle*, "Il Voltone", 1 (2020), pp. 2-5.

Cerutti Giovanni A., *Una biblioteca pubblica a Borgomanero*, "Il Voltone", 1 (2021), pp. 2-10.

Cerutti Tommaso, *Ordinamento sindacale e diritto di sciopero in Costituzione. Il progetto di legge Marazza del 1951*, tesi di laurea magistrale in Scienze Storiche, relatore prof.ssa Michela Minesso, correlatore prof. Massimiliano Paniga, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano, a. a. 2020/2021.

Gattone Barbara, *Relazione di fine attività. Tesi finale per Master dei Talenti*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2010/2011.

Gattone Barbara, *Il fondo Achille Marazza. Studio qualitativo e quantitativo allegato alla Relazione di fine attività. Tesi finale per Master dei Talenti*, Fondazione Achille Marazza, Borgomanero 2010/2011.

Papale Alfredo, *L'Archivio Molli di Borgomanero*, tesi di laurea in Archivistica, Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1973-74.

Zanetta Andrea, *La Fondazione Marazza in Borgomanero*, in "Bollettino Storico per la Provincia di Novara", n. 2, (dicembre 1984), pag. 429-444.

Zanetta Andrea, *Le origini di Achille Marazza*, Borgomanero, s.n., 1994.

Zanetta Andrea, *Nel centenario della nascita di Achille Marazza: 20 luglio 1894-1994*, Borgomanero, s.n.t., 1994.

Sitografia

<https://www.fondazionemarazza.it/archivi-2/> - 17/12/2022

https://www.memora.piemonte.it/enti/regpie_cabe/637454 - 17/12/2022

<https://www.parlaredistoria.it/cerutti-abstract-tesi-legge-sindacale-marazza/> - 05/02/2022

Documentazione fotografica

Riproduzione fronte-retro di tutti i documenti della raccolta Fortunato Vanini.



1678
19. ago

Volendo l'Illustriss. Sig. Don Gerolamo de Salvaterra Questore Delegato che s'effequischi, e compischi l'effecutione delle Gride di S. E. & altre cose publicate in acria delle propalazioni, & introduzioni de grani, & prohibitione dell'estrazione loro, fuori di questo Stato, senza le douute licenze; Et conuenendo al seruicio di S. M. beneficio, & utilità publica non permettere maggior dilazione per assicurarli, acciò non venghino depredati dal Nemico; ma procedere omniamente con ogni rigore alle pene in esse Gride comminate, contro l'inebidenti contrauentori, & contumaci, & farne ancora quelle maggiori dimostrazioni rigorose, rimesse all'arbitrio del medemo Illustr. Sig. Deleg. affinche venghino (come si deue) con ogni riuerenza, & puntualità effequiti, & non negletti gli ordini della medema Eccell.

Per tanto, acciò niuno possa allegare, o pretendere cosa in contrario, o altrimenti escusarsi detto Illustriss. Sig. Delegato inherendo alle sudette Gride già publicate, & tenendo quelle in sua forza, & vigore, & con cspressa rissertua, & dichiarazione di procedere contro li contrauentori, alle pene nelle quali sono già incorsi.

Con il presente editto, ordina, & statuisce, termine de giorni otto prossimi à ciascuna persona, di che qualità, dignità, & grado si sia, ancorche priuilegiata (nonna rissertuata) che possedono beni nelle Terre delle Prouincie Nouarese, & Lemelina, che in detto termine, habbino propalato, & insieme introdotto, tutta la quantità, & qualità de grani, che si ritrouano hauere raccolto, & batuti sopra detti beni, o in qualsiuoglia altro modo, nelle loro case, tato proprij quanto d'altri (eccettuata la quantità necessaria per il sustento delle loro famiglie, respettiuamete per il tempo limitato dalla grida generale) Assicurandogli, che questo non si fa ad altro fine, che per saluarli da Sinistro incontro, che possa occorrere, per inuasioni del Nemico; Et che quando si sia fuori del detto pericolo, se gli concederà gratis la loro estrazione, come di presente se gli concede per quello tocca à me in conformità della Grida già publicata per ordine di S. E. sotto li 27. del mese di Luglio proximo passato, senza alcuno aggrauio, nè pagamento di forte alcuna di gabella; tanto per la portione, à ciascuno spettante per li loro feminerij, come per il suo mantenimento, al tempo in tempo.

Di più comanda il medemo Sig. Delegato à tutti gli habitanti nella presente Città di Nouara, corpi Sati, & nel Borgo di Mortara, che in detto tempo del bano ach' essi propalare, tutti li grani, che si trouano nelle loro case d'habitatione, tato proprij, quanto d'altri come sopra, con chiara distinctione della qualità, & quantità, & delle persone di chi faranno sotto pena della perdita d'essi grani, & altra maggior all'arbitrio di detto Sig. Questore Delegato, attendendo, che per maggior giustificatione si visiteranno li solari, & case di ciascuno respettiuamente.

Et acciò che l'intento di quest'editto, conseguisca il suo fine, detto Sig. Questore Delegato, promette à chi notificarà, o metterà in chiaro alcuno contrauentore della presente Grida il premio della terza parte di tutto quello peruennera per causa di dette notificazioni, alle mani della Reg. Cam. & volendo farà tenuto secreto.

Le quali propalazioni, & notificazioni si presenteranno, & daranno nelle mani del detto Sig. Questore Delegato, & in sua assenza al Commissario della Tratta di questa Città, per rispetto della Prouincia Nouarese; & per la Lemelina, in Mortara al medemo Sig. Questore Delegato, & in sua assenza al Capitano del Ducato d'ella Prouincia, Residente nella Terra di S. Giorgio, respettiuamente offerendo, quali tutti le doueranno ricuere senza pagamento di forte alcuna, ne anche sotto pretesto di donatio.

Et per facilitare maggiormente l'introduzioni, ordina detto Sig. Delegato, come segue cioè.

Quelli luoghi, Terre, & casine discosti dal fiume Ticino per miglia cinque, o sei, con duranno li grani, nelle Terre, & casine del Ducato, di là dal Ticino, o nelle Piazze, doue li tornerà più commodò.

Le Terre, casine, & luoghi vicini alla Città di Nouara fuori della Corte, introdurranno detti grani in essa Città, & le più lontane, verso la Montagna, nel Borgo d'Arola come sopra.

Le Terre, & casine della Lemelina ritireranno li loro grani, le più vicine à Pavia, nella medema Città, & le più lontane in Mortara, o Valenza come sopra.

Conche per o saranno tenuti, consignare nota delle case, o luoghi, oue si riponeranno essi grani, acciò si possa hauere conto, e chiarezza, doue si trouino detti grani, e bisognando si possa vedere se fedelmente saranno stati notificati, & introdotti.

Li Effecutori di quest'Editto, senza riguardo d'elli publicati, & intimati da hoggi in dietro per nostro ordine, faranno li Capitani, & Commissarij delle biade, d'esse Prouincie, respettiuamente, quali tutti faranno tenuti auisare in scritto detto Sig. Questore Delegato di quello effequiranno di tempo in tempo, & occasionalmente, e particolarmente quelli saranno tenuti, procedendo ciascuno di loro debite referendo all'effecutione delle dette diligenze, acciò fra tutti si venghi ad operare prontamente e con la breuità si desidera l'assicuratione d'essi grani, e non lasciarli in pericolo, dandogli à quell'effetto ampla autorità di constringere li caradori, Massari, & ogni altra persona, à spefe de detti renitenti, à fare le cor dotte d'essi grani, alli luoghi destinati, & d'istruere, & tornare li debiti processu, contro li contumaci, & inobedienti non rissertuati puoi al detto Sig. Delegato, ouero al sudetto Illustriss. Mag. Strato. Data in Nouara li 9. Agosto 1678.

DON GEROLAMO DE SALVATERRA DELEG.

Joseph de Leua Reg. Cane.




Figura 2 - VAN 01 retro

1650

Impresario degli Instrumenti

1650
Gen. de' d'la
notari



M.DC.XXXXX. xv. Marzo.



Volendo l'Illust. Magistrato delle Reg. Duc. Entrate Ordinarie dello Stato di Milano in quanto gli sia possibile leuare li mezzi, vie, e modi, con quali si possa commettere fraude, o far cosa di pregiuditio, e danno alla Regia Ducal Camera, & à Alessandro Ceruia Incantatore del nouo Datio de gli Instrumenti della Città di Nouara, e suo Contado per gli anni 1650. 51. & 52. gli e parlo, inhe-rendo ad altre gride sopra ciò fatte, & alli Capitoli sopra ciò stabiliti, così anco richieso dal detto Incantatore, di far pubblicare la presente grida.

- 1 Per la quale si commanda esser lecito all'Impresario riscuotere per ogni Instrumento, che si farà nella Città di Nouara, e suo Contado di valore fino à scudi cento soldi dieci, e da quello di valore fino à scudi mille soldi venti, e di li in su soldi trenta, e per ogni sorte d'altro Instrumento soldi dieci per ciascuno, e questo tanto per gli Instrumenti rogati dalle Cal. Genaro corrente in quà, come inanti, & in oltre soldi duoi per ciascheduno bollettino conforme il solito.
 - 2 Che acciò non segua alcuna fraude in pregiuditio di detto Impresario, siano tenuti tutti li Notari tanto della Città, come del Contado ad hauere le bollette del pagamento di detto dritto, fatte nelle mani della persona, o persone, che faranno deputate da detto Impresario come à basso, e doueranno da esso pagarli nel modo, che sarà ordinato dal detto Illust. Magistrato, & ciascheduno de detti Notari saranno obligati tenere la rubrica, sopra della quale vi habbino à registrare tutti gli instrumenti nel termine d'vn mese doppo faranno rogati, intendendosi inclusi anco gli instrumenti rogati dalle Cal. del corrente mese auanti, & in oltre faranno tenuti à specificare in ciascuna copia de detti instrumenti di hauer pagato il sodetto Datio, esprimendo il nome di quello à chi sarà stato pagato esso datio, con il numero che sarà notato sopra la bolletta.
 - 3 Che le bollette del Datio, quali si doueranno inferire ne gli Instrumenti, habbino d'essere in stampa, & sottoscrutte dalla persona, che farà deputata alla scossa, e non in altro modo, altrimenti non siano valide, e che niuno possi far stampare simili bollette, se non il detto Impresario.
 - 4 Che detto Impresario sia tenuto tenere almeno due luoghi separati vicini alla Piazza, oue si habbino à fare, & distribuire le dette bollette, & altri ancora per il Contado nei luoghi soliti. Acciò si sappia oue pagare il dritto, & hauerne il ricapito, salua la ragione al Magistrato di aggriongeruene, o variare conforme gli parerà conuenire.
 - 5 Che passati i primi sei mesi sia lecito all'Impresario, & anche prima in ogni tempo, volendo, far ogni diligenza, con far vedere le rubriche, & anche le filze de Notari, per riconoscere se sia stata commessa qualche fraude, e che per simili vizi gli Abbati de Notari habbino à deputare vna persona, qual assista sempre, che il detto Impresario, o suoi Agenti vogliano entrare in qualsiuoglia luogo di detta Città, insieme con l'Attuario della Referendaria à fare le dette diligenze, e non volendo assistere detto Deputato gratis, & ad ogni richiesta di detto Impresario, o suoi Agenti, sarà lecito al detto Impresario fare le dette diligenze con solo il sudetto Attuario, e per quello spetta al Contado sene doua nominare dalli detti Abbati dentro de quindici giorni prossimi almeno vno per ogni Pieue, acciò si leui l'occasione delle spese.
 - 6 Si dichiara, che li Notari à quali saranno commesse le abreuature de detti, siano tenuti al pagamento del Datio, nel modo già imposto, quale possano effigere dalli contrahenti, quando non sia pagato, e che si possa procedere alle pene contro li contrahenti, non potendosi procedere contro il Notaro detonto.
 - 7 Che per gli instrumenti, ne quali li Notari ponno riscuotere più d'vna mercede, siano tenuti pagare il datio per tutti li capi à ragione del suo valore conforme al solito delli altri per ogni capo, quando però vn contratto non viene in consequenza dell'altro per la propria necessita.
 - 8 Che siano tenuti li Notari pagare il datio per li Testamenti, e Codicilli nel tempo delli loro rogiti, come si fa con gli altri Instrumenti, conforme all'importanza della sostanza, che lasciarà il Testatore, senza che si scuoprino li nomi d'essi Testatori, nè la loro disposizione.
 - 9 Che in caso di fraude, o contrauentioni, oltre quello si contiene nella grida generale sopra ciò publicata d'ordine di S.E., incorra anco il fraudante, o contrafaciente nella pena de scudi cento, da esser applicati alla Reg. Cam., Impresario, & accusatore per terzo, e questo oltre l'arbitrio del detto Illust. Magistrato.
 - 10 Che qualsiuoglia Notaro, che è tenuto pigliar alcuna bolletta conforme comandano gli ordini, o gride del Magistrato sij tenuto pigliar dette bollette almeno ogni mese, e ciò non facendo incorra nella pena d'vn scudo per ciascuna bolletta, che in detto tempo non haueranno pigliato, d'esser applicato per vna terza parte alla Reg. Cam., l'altra alla parte, & l'altra all'accusatore.
- Commandando à qualsiuoglia Giudice, che faccino offeruare inuiolabilmente la presente, & ad ogni altra persona, che dia ogni agiutto, e fauore al detto Impresario, e suoi Agenti, acciò sij offeruata l'effecutione di detta grida.

Il Presidente, & Maestri delle Reg. Duc. Entrate Ordinarie dello Stato di Milano.

In Milano, nella Reg. Duc. Corte per Gio. Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, Stampatori Reg., e Cam.

Clantonibus

Figura 3 - VAN 02 fronte





Figura 4 - VAN 02 retro

1652
Disp. in
finanziaria



HAuendo l'Illustris. Magistrato Ordin. dello stato di Milano con sue lettere particolari di 10. No-
uembre prossimo passato, incaricata all' Egr. Sig. Dottor Don Gioanni de Malo Briones Podestà
della Città di Nouara, l'esecuzione della Crida dell'anno 1649. pubblicata per ordine di S. E. co-
tro li debitori de carichi renitenti, ed altri particolari nella materia de carichi fodetti, e loro riscos-
sione contenuti in detta grida; In virtù della quale furono per parte d'alcune Comunità del Contado
di Nouara presentate notificazioni fatte da esse Terre, quali notificazioni sono state dal detto Illustris-
simo Tribunale giontamente con dette lettere rimesse al detto Sig. Podestà ad effetto, che come suo
particular Delegato debba con ogni attentione applicarsi à materia, che tanto è proficua al ben pu-
blico; & alla stessa Acienda Reale preseruendogli il Tribunale sodetto gl'ordini, & forma, che deu-
sopra di ciò tenere, & obseruare à che rispetto à beni laici, che si dicono passati in Ecclesiastici: In con-
formità di che, & per esecuzione d'esse lettere Magistrali, de quali nelli atti presso l'infrascritto Not.
& Canc. Volendo detto Sig. Podestà, & Delegato procedere, & essequire conforme gli vien incaricato
come sopra, & altro che si contiene in detta sua Delegatione, Per tanto.

Comanda in virtù del presente Editto, da publicarsi nei luoghi soliti di questa Città, & anche da inti-
marsi alle Terre del suo Contado. Che debba detta Città di Nouara, & ciascuna Comunità di detto
Contado nel termine de giorni dieci prossimi doppò &c. hauer consignata al detto Sig. Podestà Dele-
gato, & nelle mani del detto infrascritto suo Not., & Canc. nota distinta de beni laici, e catestrati (che
si dicano esser passati in Ecclesiastici) acciò si possa procedere alla riscossione de carichi contro de
masari, e lauora toi loro, anche in caso di maggior renitenza per via di detentione di essi masari in-
conformità della detta Delegatione, obligando, come detto Sig. Podestà Delegato obliga li Sindici
Consoli, e Regenti di detta Città, & Terre della Prouincia à còpire in questa parte all'obbligo loro del-
la propalatione giusta, & fedele tanto de sudetti beni, & debitori, come delle Terre incolte, ed occulte
de debitori, da questo tempo adietro per detti carichi, acciò si possi procedere contro d'essi, & in par-
ticulare contro de Potenti, e più renitenti, suoi beni, e masari, & l'istessi beni per la sodisfatione della
Prouincia, e Terre con ogni più risoluto mezzo giuridico, anche alla subhastatione de medemi beni
doppò l'escusione ne mobili, frutti, & semouenti. Et la stessa propalatione, & notificazione si fa-
rà delli immuni, & esenti sotto qualouque titolo.


Di più nel termine sodetto presenteranno come sopra la detta Città, Vniuersità, & Terre del detto Con-
rado nota distinta di tutti gl'Esatori, Canepari, & Tesorieri, & loro signatà, che sono stati da sei ani in
quà sino à questo tēpo ad effetto, che detto Sig. Delegato possi sforzarsi à renderli loro conti, & alla so-
disfatione de reliquati cò quella attentione, che si deve particolare all'Indenità, e giusto foglieuo delle
Comunità soi particolari dannificati, & per poter fare la diligēza demandata per la dilucidatione, e
consimēto di quelle partite d'estimo, che hora si darāno per occulte ò incolte, & che còsti esser diuer-
samente, cioè ridotti à cultura ed occultate da qualche particolare in fraude del pagamento de carichi.

In oltre si fa sapere in virtù del presente qualmente si obliga qualouque persona habitante in Villa oltre
il tempo prescritto dalle Noue Const. à pagare il carico personale reietta ogni scusa, ò pretesto, che
non sij admeso, e dichiarato dal Magistrato. Come parimente non si debba obseruare ad alcuno im-
munità da carichi reali senza la medema, e molto precisa dichiarazione del Magistrato; Auertēdo, che
si procederà còtro detti debitori quāto più Potēti perche sodisfaciono con ogni più risoluto mezzo
portandosi ancora detto Sig. Delegato in fatti quando il caso lo richiedi, & in fine si oprarà di sorte,
che senza questa Città, & sua Prouincia il douuto, & conueniente foglieuo in tutto, & per tutto in cò-
formità, & per esecutione di quanto vien prescrito, & ordinato dal detto Tribunale alla forma, &
secondo la retta mente sua, & di S. E., & sotto le pene contenute in detta grida di 23. Luglio 1649. da
incorersi, & pagarsi irremissibilmente da qualouque contrafaciente, & inobediente alla precisa obser-
uanza di quanto sopra, & della publicatione, & intimatione respettuamente da farsi come sopra si da-
rà fede à qualouque publico Trombetta, & fante, Dat. nel Palaazo Comune di Nouara Martedì à
17. Decembre 1652.

Briones Prætor, & Delleg.

Hector Franciscus Columbus Not. & Canc.

In Nouara, Per Gio. Angelo Caccia.



21521 (819)
2422 (115)
2394 (1512)

652

m. A. S. G. G. G. G.

Figura 6 - VAN 03 retro

1666. H. Maggi

1666
ordine dell'ordine
huarmano



Trouandosi molte cause pendenti alli libri della Reg. Cam. si de confiscationi, come d'heredità vacanti, & altro nella Prouincia Nouarese, l'euacuatione de quali non vien curata, ne dalle parti interessati, ne dalle Comunità sequestratarie, & essendo venuto à notizia dell' Illustriss. Magistrato delle Reg. Duc. Entrate Straordinarie, & beni patrimoniali dello Stato di Milano, che ciò viene causato dall' abuso introdotto dalli Refferendarij, & Sindicatori della Città di Nouara, in hauer fatto molte vendite de beni dalla Reg. Cam. appresi senza l' autorità, ne ordine douuto, & admettendo in conto partite di spese non giustificate, & liste de pretesi pagamenti fatti de carichi, senza, che il Magistrato ne habbi notitia, con che tutti li sodetti contratti di vendite restano inefficaci; & volendo il prefato Illustrissimo Magistrato prouedere a sì graue pregiudicio della R. Cam., & che sia noto a tutti, che li Refferendarij non hanno tal autorità, è leuare anco altri inconuenienti, che ne seguono da simili contratti, che si sono fatti, & vanno facendo senza gl'ordini necessarii, ne participatione del Tribunale, che da causa, che, non aggiustandosi perciò li libri della Reg. Camera, ne vengono le parti, & Comunità molestate; Ha ordinato, che si publichi il presente Editto. Col quale comanda a qualsuoglia persona, & Comunità, Collegio, ouero Vniuersità, che habbiano fatto acquisti de beni confiscati, d'heredità vacanti, od altra sorte spettanti alla Reg. Cam. dalli detti Refferendarij, o loro Sindicatori, che nel termine de giorni quindici dopò &c. debbano propallare detti acquisti fatti da dieci anni in quà per hora, nelle mani dell' infraferitto Notaro Camerale, con distinctione delli anni, giorni, nome delli Refferendarij, Sindicatori, & delli Attuarij, che ne sono stati rogati, con nota delle spese fatte, acciò possa il pref. Illustrissimo Magistrato, con vista del tutto, pigliare quell'ispediente, che stimerà conuenire, altrimenti passato detto termine, & non hauendo fatta detta propallatione non s'hauerà alcun riguardo d'essi, ne alle spese fatte in detti contratti, anzi si daranno quei ordini, che si stimeranno più opportuni p' l'euacuatione delle cause, che quà appaiono ancora pendenti, nõ ostante qualsuoglia contratto fatto come sopra, & acciò di questo Editto non si presumi ignoranza; ordina il pref. Illustrissimo Magistrato, che sia publicato, & affisso nelli luoghi soliti di detta Città di Nouara, & altri luoghi di quel Contado. Dat. in Milano 4. Marzo 1666.

Il Presidente, e Questori delle Reg. Duc. Entrate Straordinarie, e beni patrimoniali dello Stato di Milano.

In Milano, nella Reg. D. Corte, per Marc' Antonio Pandolfo Malatesta Stampatore R. C.




Figura 8 - VAN 04 retro

1704
Bestia al
pascolo



IA Notò, e manifesto à qualsiuoglia persona di qualsia stato, grado, e conditione, qualmente li Consoli, Regenti, Communità, & Homini della Terra di Cameri Nouare se in vigore di lettere parenti ottenute dal Senato Eccellentissimo di Milano li 13. Giugno proximo passato presentate al Prefato Egregio Sig. Podestà sotto il giorno presente, come Giudice di maggior Magistrato, e Delegato del medemo Senato Eccellentissimo hanno ottenuto, che si publichi l'Editto, ò sij

- Grida del tenor seguente.
- Prima, che nissuna Persona Forastiera, trà quali vengono compresi anche li habitanti in detta Terra possa mandare Bestie al pascolo, se non le consegnarà al Pastore, ò al Custode, che dalla Communità farà accordato per tale effetto alla forma del praticato per l'adietro, & in tempo, che non vi sia il Pastore, ò Custode nessuno Forastiere possi mandare per le Strade publiche, ne per quelle seruano alli boschi, arrabili, e stabili sotto pena di scudi dieci per caduna Bestia, e di scudi cinque per caduna persona da applicarsi per la terza parte al Reg. Fisico, per l'altra terza parte all' Accusatore, e per l'altra terza parte al Commune, nella qual pena non incorreranno li habitanti, e censiti con detta Communità.
- Secondo, che niuno particolare habitante alle Cassine, anche poste nel territorio di Cameri, esclusi però li Massari, e Pigionanti habitanti alle Cassine Galdina, e Zaboijna censite con la detta Communità, come pure niun forastiero tanto habitante nel detto Territorio, quanto nelle Terre circonuicine possi venire, ò mandare à pascolare le sue Bestie di qualsia sorte sopra li beni posti nel detto Territorio di Cameri, ne meno leuar, ò trasportar cosa alcuna delli detti beni di Cameri sotto pena rispetto alle persone di scudi cinque per ciascheduna persona, e ciascheduna volta, e per rispetto delle bestie di scudi dieci per ciascheduna bestia, e ciascheduna volta oltre la perdita delle bestie.
- Terzo, che nissuno forastiere, che venghi ad habitare in detta Terra, ne altra persona di qualsiuoglia grado possi andare ne beni de particolari con le Bestie senza permesso de proprietarij de beni, ne à caricar legnami, ne tagliar legna, ò piante, ne rami, ne radici di qualsiuoglia sorte, che sono de particolari, ò del Commune poste in detto Territorio sotto pena come sopra &c. oltre alle ragioni di pretendere li danni, e di procedere per via criminale contro alli danificanti.
- Quarto, che nissuna persona forastiera, ne altra persona, benche habitante, ò censita con detta Communità ardisca metter mano à tagliar boschi, piante, legna, rami, ò radici come sopra del Commune, e Communalij sotto pena come sopra, ne meno possino li Regenti di detta Communità tagliare, ò far tagliare dette piante, boschi, legna, e radici come sopra senz'ordine del Consiglio sotto pena come sopra.
- Quinto, che li forestieri, che habitano, e verranno ad habitare in questa Terra sijno tenuti dar sigurtà di ben viuere, e non possino tener bestie di nissuna sorte, se non conueranno con li Regenti di detta Communità, ne di danificare in verun modo li beni de particolari, e Communalij, e che per l'auenire detti Forastieri debbano pagare qualche tassa à titolo di vicinanza alla forma, che fanno nelle altre Terre.
- Sesto, che nissuna persona possi impedire le strade tanto publiche, quanto priuate in cosa alcuna, ne stringerle in far le cinte, ò fossi à loro beni, ne condur le acque, ne gettar sassi, che cadano da loro beni, ne restringere li caui della roggia del Commune sotto pena d'essere riparata à loro spesa ad arbitrio de Regenti della Communità, oltre alle pene statutarie, e pene sudette.
- Settimo, che la Communità possi eleggere vn Camparo, qual possi notificare li delinquenti, e danificanti, e con la notificatione del medemmo si possi procedere contro alle persone, che danificheranno, e le bestie che si troueranno ne beni stabili possi detto Camparo prenderle, e non potendo possi notificarle, & accusarle, e che si debba prestar piena fede al detto del Camparo con il suo giuramento sopra l'inuentione di tali danificanti.
- Ottauo, che sia lecito alli habitanti di detta Terra, e proprietarij trouando ne suoi beni persone, che danifichino, ò bestie di qualsiuoglia sorte, che con loro giuramento possino notificarle, & accusarle, essendo persona degna di fede.
- Auertendo, che si darà fede in pregiudizio delli contrauentori al Camparo giurato della detta Terra, ò pure à qualsia altro Accusatore con vn Testimonio degno di fede, & alla forma delle dette lettere Patenti.
- Et così detto Egregio Sig. Podestà hà comandato, & comanda, che si offerui in tutto, e per tutto, come resta disposto nelli sudetti rispettiui Ordini, altrimenti si procederà contro li contrauentori irrimissibilmente alle rispettiue pene cominate nelli sudetti Ordini, & in ogni miglior modo &c. Dato nel Palazzo Commune di Nouara il giorno di Sabbatho ventitrè del mese d'Agosto 1704.

Signat. Mauleon Prator.




Figura 10 - VAN 05 retro

1714 A. Genaro
Berla Janita

1713
Epistola
surbana e
nomina
la legge della
Novara de
8. Gariboni



LI CONSERVATORI DELLA SANITA' DELLA CITTA', E CONTADO DI NOVARA.

Essendo ben parso all'Illustrissimo Magistrato della Sanità di questo Stato di Milano, essere a detti Illustrissimi Signori Conservatori l'Editto del tenore che siegue cioè

EDITTO DELL' ILL^{MO} MAGISTRATO DELLA SANITA'.



Essersi in vntissimo tempo cumulate le disgratie della troppo vniuersale Epidemia nella specie Bouina, e del Contagio nell'Humani in molte parti della Germania, & altre di Europa, obliga l'Illustriss. Magistrato della Sanità ad vna continua applicatione per dare quelle disposizioni, che richiede l'importante materia della commune salute, in modo che appena li può dal medesimo, auco consumando le hore della notte, prouedere al tutto, madime che li Soggetti, che compongono il detto Magistrato non restano per tal Topracario dispenfati dalle obligations ben granti, che tutti, & ognuno li loro tengono ne' Tribunali, e Colleggi, da quali vengono fociati.

... che derivano da tali controuerse, è venuto il detto Illustriss. Magistrato con matura cognitione, e con lunga, e seria penderatione in ordinare, e comandare, come in virtù del prestato Editto, ordina, e comanda.

Nel mezzo di così allollate occupazioni vede il medesimo Magistrato venissi consumata, e diuertita gran parte del tempo, che dourebbe essere applicate alle cure di maggior riglieno dalle contese di giurisdictione, che si fanno ogni giorno eccitando, e si agitano con calore forsi loucherchio fra li Conservatori eletti nelle Città dello Stato, e li Deputati di diuerse Comunità, luoghi, e Ville, e Terre, e Borghi massime insigni, con li supposito di non douere corrispondersi con li detti Conservatori delle Città, mà di volera immediatamente comunicare con l'istesso Illustriss. Magistrato, e ricevere da quello priuatiamente li ordini, senza alcuna subordinatione a detti Conservatori delle Città; Anzi pretendendo alcuni Borghi, e Comunità di essere in giurisdictione, o di offerenza, & auco dichiarazioni fatte dall'istesso Illustriss. Magistrato, & altri motiui: Per occalioni delle quali controuerse si troua precisato il Tribunale a sentire continue rappresentationi, e ricorsi ridotti anco in forma di contentioni litigiose, per prouedere alle quali non bastarebbe tutto il tempo, che si deue impiegare nelle disposizioni da farsi per la publica isternità.

Sarà cura delli detti Conservatori delle Città il procurare con ogni vigilanza, che in tutte le parti delli distretti delle loro Città rispettinamente s'ino eleggere tutte le disposizioni fatte, e che secondo le contingenze occorseranno farsi dal medesimo Illustriss. Magistrato, quando non solo publicare in esse Città li Editti, e Crade del medesimo Illustriss. Magistrato, mà auco procurando, che peruenghino a notizia di tutte le Comunità nelle forme solite deputando essi con loro lettere patenti in ciascuna Terra, Comunità, Villa, e Borghi, e in ogni luogo, ne quali non vi faranno Deputati con patenti date immediatamente dall'Illustriss. Magistrato le persone, che s'inerano più habili alla cura della salute publica, con le douute regole, e cautioni, dando a medesimi le instrutioni per loro gouerno, secondo le regole, e disposizioni delli Ordini del medesimo Illustriss. Magistrato, gouernandosi essi Conservatori, secondo la norma, & autorità, che li viene dal medesimo Illustriss. Magistrato conferata nelle loro lettere patenti.

Non s'intende però con questa generale disposizione di togliere a cadauna Comunità, Terra, Villa, e Borgo la facoltà naturale di disporre quelle prouidenze, che secondo le contingenze cesseranno addattate alla conseruatione publica, quando quelle non s'ino contrarie alla disposizione delli ordini dell'Illustriss. Magistrato, e non pregiudichino alli altri, & alla giustitia, sopra di che goueranno inuigilare li Conservatori delle Città, a quali baueranno ricorrere quelli, che li sentiranno agrauati, o pregiudicati, douendo li detti Conservatori delle Città riferire al detto Illustriss. Magistrato quello che farà dogno della notizia del medesimo, e che dalli ordini resta riferito alla di lui cognitione.

Come pare non s'intende detto Illustriss. Magistrato con li detti di togliere alle Comunità, Luoghi, Ville, Terre, e Borghi il ricorrere a drittura al medesimo Illustriss. Magistrato ne' casi più granti, e di maggior conuenienza, come pure in quelli di aggrauo, o d'ingiustitia, che non si deue presumere.

Et benchè si fuori d'ogni dubbio, che il contenuto in questo Editto, come riferito è quel solo, che è di autorità del detto Illustriss. Magistrato della Sanità non possi apportare il minimo pregiudicio alle prerogative, ragioni, priuilegi, separationi, giurisdictioni, o altro, che possino a cadauno delle dette Terre, Comunità, Ville, Luoghi, e Borghi in qualunque modo competere nelle altre materie indifferenti, & indipendenti dal Tribunale della Sanità, pare ad ogni buon fine li prohibisce a chiunque particolare, o vniuersità li valeri, o allegare, o dedurre in esempio per altre materie non attinenti al Tribunale della Sanità, la presente disposizione, pratica, & executione della medesima, essendo quella diretta preclaramente alle cose concernenti la publica salute, nella quale militano considerationi tali, che non sono addattabili alle altre materie indifferenti, e non dipendenti dal detto Illustriss. Magistrato della Sanità.

Carollo P.
Ad effetto dunque che li sodetto Editto peruenghi a notizia, e venghi puntualmente come li deue esser fatto da chiunque a chi s'aspetta senza poterli allegare alcuna ignoranza hanno gaudicato proprio del loro Ufficio li prefati Illustriss. Sig. Conservatori che si ne debba far affigere copia del sodetto al Palazzo, rispettinamente delle Terre e Borghi più principali & insigni di questa Prouincia con lasciare anche copia del medesimo alli Consoli, Stadici, e Reggenti delle medesime Terre e Ville, con dichiarazione che mediatamente l'affissione & dimissione sodetta debba inuier forza e valere come se fosse a cadauno di chi s'aspetta personalmente intimato uia trasalciando a' suoi detti Signori Conservatori nel medesimo tempo d'incaricare, come d'ordinamento incaricano a quelle Terre e Borghi doue non vi sono li Deputati sopra la Sanità secondo resti di quello nel sodetto Editto il farne subito la Nomina di due o tre Persone di li più habili & idonee delle medesime Terre e Borghi per riportare poi da medesimi Sig. Conservatori l'oppo una deputazione secondo il solito & disposizioni del detto Illustriss. Magistrato della Sanità sotto le pene secondo li ordini &c. & dell'affissione & dimissione &c. Dat. dall'Ufficio della Sanità della Città e Contado di Novara il quarto Genaro 1714.

Si incarica in oltre alli Conservatori sopra la Sanità delle rispettive Città di questo Stato il trasmettere a detto Illustrissimo Magistrato nel termine de giorni quindici dopo la pubblicazione della presente vna distinta nota delle Terre, e Luoghi delle loro giurisdictioni ne quali vi sono Deputati di Sanità, col nome, e cognome de medesimi.

Et affinché questa tanto necessaria disposizione giugni a notizia di ognuno, e venghi indubbiamente offerata, ordina il detto Illustriss. Magistrato, che non solo si publicata, & affissa ne' Luoghi soliti di quella, e delle altre Città, mà se ne mandino copie alli Conservatori, & alli Podestà, o Sindicatori di tutte le Città, & alli Oratori di quelle, e Sindici delle Prouincie, acciò ne peruenghino con più prontezza, e facilità ad ognuno la certezza, e se ne consegua li habita executione.

Dat. in Milano li 15. Dicembre 1713.

In Moria Pofano Reg. Cancell.

C. J. Castellani Not. Cancell.

L I C O N S E R V A T O R I & c.

I N N O V A R A. Per Francesco Liborio Canallo Stampatore della Città.

Figura 11 - VAN 06 fronte




Figura 12 - VAN 06 retro

*Inda per la Sanità, esp. il Vino Guasto & notificarlo.
1720. g. 26^{to}*



1720
Borde M. della Guo.
M. - Inique dello
colto di Novara e di
S. Gaudenzio

L'ILLVSTRISSIMI SIGNORI CONSERVATORI DELLA SANITÀ DELLA CITTÀ E CONTADO DI NOVARA



Sendo pervenuto à notizia degl' Illustrissimi Signori Conservatori della Sanità della Città, e Contado di Novara, come in questa Città, e moltissime Terre di questa Prouincia, si troui gran quantità di Vini guasti, ò come volgarmente si dice rouerciati, & andati in mal' ora, à causa dell' eccessiuità del Caldo fatto in quest' Estate hor cadente, e che la maggior parte di questi Vini, si vadi da Particolari conseruando col fine di farli ripassare sopra le Vue, che sono in prossimo da raccogliersi, e polcia venderli, e disporli per beuere, ò far beuere, ciò che potrebbe se non cagionare pregiudizij considerabili alla salute per la mala qualità di detti Vini, qual mai non se gli può leuare ne con far passare detti Vini sopra dette Vue ne in altro modo per beuerli, senza il pericolo evidente di pregiudicarsi alla salute, e però volendo detti Illustrissimi Signori per debito del loro Offizio riparare, e prouedere in modo, che non venghi per l' ingordiggia di qualche Interesse pregiudicato nella forma sodetta alla publica salute.

Con il presente dunque qual affisso, e publicato ne luoghi soliti di questa Città, e nelle Terre più principali di questo Contado douerà valere, & hauer forza come se fosse à ciascuno personalmente intimato &c. ordinano, e comandano li prefati Illustrissimi Signori Conservatori à qualunque persona di qualunque stato, grado, e condizione si sij, che omninamente, e senza alcuna eccezione debbano in termine di giorni quattro prossimi doppo la pubblicazione, & affissione da farsi come sopra notificare, & hauer notificato ciascuno, & ogni Particolare rispetto agl' abitanti in questa Città, e Corpi Santi nelle mani del Notaro Cancelliere infra scritto, & rispetto agl' abitanti nelle Terre, nelle mani delli Deputati sopra la Sanità, che vi saranno in dette Terre, e doue non vi saranno tali Deputati nelle mani de Consoli delle medeme Terre, con ogni fedeltà tutta la quantità di simil Vino guasto, & andato in mal' ora come sopra, che si troueranno hauere, & il luogo doue si troua riposto, che poi farà carico de medemmi Deputati, e Consoli, respettuamente, come così espressamente detti Illustrissimi Signori Conservatori incaricano à detti Deputati, e Consoli, di douer prontamente, e senza alcun minimo ritardo rimetter, & far tenere alli medemmi Illustrissimi Signori Conservatori, ò alle mani del detto loro Cancelliere infra scritto tali notificazioni, che gli veranno fatte come sopra, perche vogliono, come precisamente comandano detti Illustrissimi Signori Conservatori, che niuno possa, ne debba far ripassare detti Vini guasti, & andati in mal' ora sopra dette Vue ne seruirsi d' essi in altro modo per beuerli, ò farli beuere, & cibarli per le male conseguenze ne ponno deriuare in pregiudizio della publica salute per la mala qualità, che sempre vi resta, e si traueue in detti Vini già guasti come sopra, mà puotrà solo ogni Particolare seruirsi di detti Vini guasti come sopra per farne fare Acquauita, ò Aceto.

Et affinché possa restar prouisto, à che non possino detti Vini guasti come sopra esser ripassati sopraddette Vue, farà carico à ciascun Particolar

icolare, che si trouerà hauere simil sorte di Vini guasti darne ad ogni minimo ordine di detti Illustrissimi Signori Conservatori il discharge con le debite giustificazioni in qual modo sarà stato da caduno di essi conformato, e conuertita quella quantità di Vini guasti, che caduno si trouerà hauere come sopra prima di venderlo, ò conuertirlo in Acquauita, ò Aceto come sopra riportare da detti Illustrissimi Signori la debita licenza, che se gli concederà gratis, cioè senza alcuna loro spesa.

Et tutto quanto resta come sopra disposto, & ordinato si douerà eseguirsi da caduno de Particolari, che si trouerà essere nel calo sopra espresso, sotto pena di scudi cento per ogni Contrauatore d' applicarsi secondo dispongono li Ordini dell' Illustrissimo Magistrato di Sanità di questo Stato di Milano, oltre la perdita del Vino, nella qual pena incorrerà ancora ogni Renitente, ò Contumace in non notificare nel termine come sopra, ò che non notificherà giustamente, e fedelmente la vera quantità, che si trouerà hauere di detta sorte di Vini guasti, come altresì incorreranno nella medema pena tutti li Padroni de Torchi, & anco chi serue in quelli, tutte le volte, che sarà da qualch' vno portata simil sorte di Vino per farlo ripassare come sopra, & che non notifichi nel tempo di sopra prescritto chi sij il Padrone di tal Vino; & alla qual pena si procederà irremissibilmente con ogni rigore contro li Contrauatori secondo le notizie, che perveniranno à detti Illustrissimi Signori Conservatori anche estra giudizialmente, & anche per via d' Accusatore il quale douerà hauere terza parte di detta pena come sopra, e volendo farà altresì tenuto secreto.

E perchè vi potrebbe essere alcuno, che per priuato interesse potrebbe ò non notificare, ò non notificare interamente tutta la quantità de Vini guasti che esso tiene per ripassarlo poi nelle prossime vendemie, ordinano pero li prefati Illustrissimi Signori Conservatori, alli deputati sopra la Sanità de respettui Borghi, e Terre di questo Contado, & in difetto de medemmi alli Consoli e Regenti di quelli e quelle d' inuigiare & intendere se le notificazioni fatte ò da farsi da respettui Particolari abitanti in detti respettui Borghi, e Terre s'ino legitime, e giuste à quali però Concedono autorità, e facoltà di potere portarsi alla visita di qualunque Cantina delli detti respettui Particolari abitanti in detti respettui luoghi e trouando alcuno mancante si nel non notificare come nel non hauere notificato il giusto in tal caso debbano rileuare ogni risultanza di quanto occorerà, & sigillare quella quantità di Vino non notificata, ò non notificata giustamente e del tutto darne la douuta notizia alli prefati Illustrissimi Signori Conservatori per hauere li ordini opportuni sotto la pena sodetta alli Deputati e Consoli in caso d' inolteranza, o negligenza in materia di tanta premura.

Et della pubblicazione, & affissione &c.
Dat. dall' Ufficio di Sanità della Città, e Contado di Novara li noue Settembre 1720.

LI CONSERVATORI &c.

F. Geranimo Caselli Not. V. Cancell.

IN NOVARA, Per Francesco Liborio Cauallo Stampatore della Città.

*1720: di Maronij Decimas octavas mensis Julij
Lectulij Nihil in subo loco...
ad illas et inter legib' unice ad dictam de unice ad unice pro ut inced d' unice...*

Figura 13 - VAN 07 fronte




Figura 14 - VAN 07 retro

1721
Dott. ...
Vino e Carne



1721. 3. Genaro.



Hauendo il Conte Gaudenzio Caccia da Mandello Cittadino, & habitante in Nouara, figlio, & herede del fu Conte Giuseppe Antonio successo in luogo del fu Preuosto Ardizino della Porta nella ragione de' Datij di Pane, Vino, e Carne della Terra, e Territorio di Cameri Nouarese fatto intendere all' Illustrissimo Magistrato Ordinario dello Stato di Milano, le fraudi, che si commettono in pregiudicio d'essi Datij contra la forma delli Ordini, e Nuoue Constitutioni date, e fatte in materia di tali Datij, riseruando sopra di ciò provisione con far publicar' vna Grida conforme al solito. Essendo parsa al detto Illustriss. Tribunale la petitione giusta, per tanto inherendo alli sudetti Ordini, e Constitutioni, & alla Grida, che già fù concessa sotto 19. Aprile 1625. à fauore di Margarita Cigogna della Porta, come V usufruttuaria vniuersale del sodetto Preuosto Ardizino per li stessi Datij, hà ordinato, che si publichi la presente Grida.

Per la quale si comanda à qualsiuoglia Prestinaro di detta Terra, e suo Territorio, & à qualunque altra persona di qualsiua stato, grado, e conditione, che habbi Forno in Casa, e che sia solito cuocer Pane calalengo, che non ardisca cuocer' alcun Pane, qual sia di vn medesimo peso in forma venale senza licenza speciale di detto Caccia, ò de' suoi Datij, sotto pena della perdita del Pane, e di vn scuto per ogni Pane, ò più, ò meno all' arbitrio del prefato Illustrissimo Magistrato d'applicarsi per vna terza parte alla Regia Camera, vn' altro terzo al detto Padrone, ouero al Conduttore de' detti Datij, e l'altra all' Accusatore.

Item, che niuna persona di qual stato, e conditione si sia ardisca vendere, ò riuendere Pane, eccetto il Prestinaro, ò Conduttore de' sudetti Datij al solito Prestino, ouero quelli, che da loro, ò suoi Agenti saranno deputati per riuenderlo, sotto le medeme pene.

Medemamente si proibisce ad ogn' vno di essa Terra, che non ardisca portare, nè introdurne per se stesso, nè per altra sottomeffa persona in essa Terra da altri luoghi Pan venale da vendere, ò riuendere senza special licenza di detto Padrone, ò suoi Conduttori, mà habbino da comprare, & vsare riuender del Pan venale, che si fabrica, e fabricarà nel solito Prestino di essa Terra à nome di detto Caccia,

e de' detti suoi Conduttori, sotto le medeme pene d'applicarsi vt supra.

Item, che niuna persona, e come sopra, ardisca in alcun modo per se, nè per sottomeffa persona vendere, nè far vendere, nè permettere, che in Casa sua si venda in detta Terra di Cameri, e suo Territorio Pane, Vino, nè Carne di qualsiuoglia sorte à minuto, ne meno spinarfi Vino à minuto per riuenderlo senza il consenso, e licenza di detto Padrone, ò del Conduttore d'essi Datij, sotto la pena della perdita di dette Robbe, e de' scuti vinticinque d'oro per cadauno contrauatore, e per ciascuna volta, e più, e meno all' arbitrio del prefato Illustriss. Magistrato d'applicarsi vt supra.

Item, che niuna persona ardisca impedire con parole, nè con fatti li Conduttori de' detti Datij, nè suoi Officiali, nè prohibirgli, che non possino entrare in qualunque Hosteria, Botteghe, Case, e luoghi, che gli paterà, per vedere, e riconoscere se si commettono fraudi in pregiudicio de' detti Datij, ò suoi Conduttori, così di giorno, come di notte, ne meno alcuno ardisca ingiuriarli, sotto pena de' scuti cento d'esser' applicati vt supra, e più, ò meno all' arbitrio vt supra.

Certificando ogn' vno, che di tal prohibitione, contrauentione, ò impedimento, ò ingiuria si darà fede alli medemi Conduttori, ò suoi Officiali con il giuramento, & all' attestatione d'vn' altro Testimonio degno di fede non constando altro in contrario.

Riferuandosi però sempre il prefato Illustrissimo Magistrato la facultà di poter ridurre, riformare, e moderare il contenuto nella presente Grida, come le parerà, secondo la qualità de' tempi, casi, e contrauentioni.

Et acciò li delinquenti siano in ogni modo castigati, il prefato Illustrissimo Magistrato fa intendere ad ogn' vno per la presente si è concessa, e si concede facultà al Resserendario di Nouara, ò suo Notaro, che per interesse anco della Regia Camera piglijno le querele, & informationi, che per le sodette cause saranno espedienti, tenendone particolar libro, e conto, & instrutti li debiti processi procedano come gli parerà conueniente per giustitia contro li contrauentori alle sodette pene, & in caso di dubbio ne faccino relatione ad esso Illustriss. Magistrato, quale gli darà quelli ordini, che gli pareranno di giustitia.

Dat. in Milano ad i sudetto.

Il Presidente, e Maestri delle Regie Ducali Entrate Ordinarie dello Stato di Milano:

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

Figura 15 - VAN 08 fronte




Figura 16 - VAN 08 retro



DON ORAZIO AMEDEO D'ASTE

Regio Podestà, e Maggior Magistrato della Città di Novara, e suo Contado, Giudice Statutario delle Strade, ed in questa parte specialmente delegato da S. M.



Nella Visita generale seguita delle Strade della presente Città, e Contado, avendo Noi, e nostri Antecessori data diverse providenze, che abbiamo giudicate necessarie, per rimetterle in buon stato, a misura della necessità, ed impraticabilità riconosciuta, ed intendendo non essersi fin qui eseguite con grave pregiudizio del Regio Servizio, ed al commercio, e con incomodo, e pericolo de' Passaggieri; perciò volendo onniamente procurarne l'efecuzione, per compiere al debito dell' Ufficio nostro, e de' Reali comandamenti, in vigore de' quali siamo specialmente incaricati di dare le più prompte, sommarie, ed efficaci disposizioni, perchè vengano con ogni possibile sollecitudine riparate dette Strade, e ridotte in stato comodo, e sicuro, atteso altresì il parere de' Nob. Signori Collaterali, e così istando li Nob. Signori Sindici della presente Città, e Signori Sindici del Contado, abbiamo determinato di devenire alla pubblicazione del presente, in vigore di cui

Primo. Si avviano tutti li Particolari, Comunità, Università, e tutti quelli, che in qualche maniera restano tenuti all'aggiustamento, e refectione delle Strade Reali, Pubbliche, e Maestre, di dovere nel termine di un mese prossimo dopo la pubblicazione, ed affissione del presente, aver aggiustato, e fatto aggiustare le dette Strade, Ponti, Tombini, Argini, ed eseguire ogni altra cosa istata da Noi in detta Visita ordinata, sotto pena di Scudi venticinque in caso di trasgressione.

Secondo. I detti Ponti, e Tombini si dovranno costruire, e mantenere con effetto ben fatti, e di buona materia, e della larghezza di braccia sette, avvertendo, quanto alli Tombini, di tenerli bassi, e depressi, per potere caricare sovra i medesimi terra, e giara bastevole, onde possano comodamente passare li Carri, e Carozze, sotto la pena suddetta.

Terzo. Quelli che averanno Roggie, o altrimenti condurranno acque contigue a dette Strade, faranno obbligati a profondare li Cavi, o alzare le Strade in maniera, che il pelo dell'acqua resti più basso d'un braccio dalla Strada, tenendo ancora a quell'effetto bene inspallate le sponde di dette Roggie, e mantenendole in tale stato, acciocchè le acque non apportino danno alle Strade, nè a Beni de' Particolari sotto la pena suddetta.

Quarto. Dovranno pure nel termine suddetto farsi spazzare, e formare, ove mancano, i Fossi laterali alle Strade dalli rispettivi Particolari a misura del fronte de' loro Beni, gettando la terra verso il Campo, e la giara tanto d'essi Fossi, quanto delle Roggie nel mezzo della Strada, adeguando la medesima, con avvertenza di non restringerla in alcun modo; dichiarando, che faranno anche tenuti a gettare la terra ne' Campi, ed a spargere la giara nel mezzo della Strada, ed adeguarla, tutti que' Particolari, ed Università, che l'averanno per l'addietro alzata su le sole ripe de' Fossi, e Roggie, dovendo sbanchettare le medesime, non tanto per il pregiudizio, che causano nel contenere le Acque sul mezzo della Strada, quanto perche in vigore de' precedenti Ordini restava proibito di formare simili banchette di terra, e giara, ed ordinato di spargerla, e gettarla rispettivamente, come sovra sotto la pena predeclata.

Quinto. Proibiamo di fare strame su le Strade Reali, Pubbliche, e Maestre, ove non siano caretate, sotto pena di Scudi venticinque, con dichiarazione in caso venisse ritrovato detto strame, che s'intenderà essere il Contravventore il possessore de' Beni posti in fronte, salvo nel termine di due giorni denunciarlo essere istato da alcun altro fatto.

Stat. Nov. Sello. Per quanto è necessario, che le suddette Strade siano, non solamente bene aggiustate, ma anche sicure da qualunque sospetto di malviventi, ordiniamo a forma de' Statuti della presente Città, che

debbano nel termine di giorni quindici dopo la suddetta pubblicazione non habene essere tagliate le Selve, Boschi, e Bosconi atrellanti a dette Strade, e de per la dilanza almeno per ora di trabucchi dieci in retta linea: *strati, & per ogni lato, sotto le pene contenute in detti Statuti, e specialmente lib. 5. tit. 1. che sia lecito a chi che sia senza incorso di pena alcuna, tralcoro de' fratis, se il suddetto termine di tagliare, ed appropriarsi la legna di dette qua itur Selve, Boschi, e Bosconi.*

Settimo. Ed essendosi osservato, che col piantamento d'Alberi seguito alle ripe delle Strade Reali, e Maestre, vengono quelle ristrette contro la forma de' Statuti, ed ad essere notabilmente pregiudicate dall'ombreggiamento, o caduta de' stessi Alberi, foglie, e frondi, onde si formano pericoli, e traniti pericolosi, nè sendo pure a chi che sia lecito di piantare nell'altrui falo, occupando insieme un falo pubblico, e necessario per comodo del commercio, e servizio di S. M. Perciò imbiamo non solamente in avvenire, ma anche comandiamo, che debbano nel termine d'un mese dopo la suddetta pubblicazione essere tagliate tutte le Piante, ed Alberi d'alto fusto, dette volgarmente da cima, nelle Strade suddette, sotto la pena d'elfraza nel precedente Capo, ed in oltre d'un Scudo per caduna Pianta, e ciò non ostante qualunque pacto, o tolleranza contraria come pregiudiziale al Bene Pubblico, riservando loci di più a riguardo delle altre Piante, e date quelle ulteriori providenze, che faranno addattate all' esigenza del caso.

Octavo. Proibiamo pure ad ogni, e qualunque Persona, niuna eccettuata, di tagliare, nè far tagliare le Strade per condurre Acqua da una parte all'altra, senza special licenza del Pubblico, e nostra a forma di aquis non detti Statuti, nè in altro qualunque modo far traverfare alcuna forte d'acqua, nè far occupare la Strada, sotto pena di Scudi cinquanta.

Nono. Per l'efecuzione delle cose suddette si dichiara, che non sarà necessario di trasmettere altro particolare avviso, dovendo baltare la pubblicazione della presente Grida, salvo per quelle speziali riparazioni straordinarie istate da Noi ordinate, per le quali sarà cura della presente Città, e Contado a chi spetta rispettivamente farne pervenire la notizia alli Particolari, a quali ne corre l'obligazione, dovendo iudi farli tenere nel termine di giorni otto dopo detta pubblicazione la relazione della intimazione di detti avvisi in buona, e debita forma.

Decimo. In conformità de' Regi Comandamenti si eseguiranno tutte le suddette generali, e particolari providenze, non ostante qualunque ricorso pendente, o che fosse per interpositi, salvo soltanto ragione di S. M. del a chi si credesse aggravato di agire contro ogni Terzo, che si preli 21. Agosto nelle tenuto in tutto, o parte a tali riparazioni, dopo eseguite però (a 1737) tali providenze.

Undecimo. In caso d'inadempimento ad ogn'una delle cose sovra ordinate, ed a fine di darvi efficacemente la necessaria efecuzione, si dichiara, che, tralcorso il suddetto termine, si farà procedere alla ricognizione delle suddette Strade, a cui bisognando, procederemo anche Noi *ex Officio*, a spese di chi averà contravenuto, e di più, oltre l'incorso delle pene suddette, d' applicarli per metà al Regio Fisco, e per altra metà a beneficio pubblico nella riparazione di dette Strade, si manderà Alloggio Militare, e quello si continuerà finchè venghi data l'intera efecuzione alle cose suddette, per quali pene, spese, ed Alloggio Militare si procederà non tanto contro li rispettivi Padroni, quanto contro ogni altro Amministratore, Fattore, e simili Persone, a diligenza de' quali seguir dovevano dette riparazioni, Duodecimo. Si manda finalmente pubblicarli, ed affiggerli la presente in questa Città, Terre, e Luoghi soliti, acciocchè niuno possa pretendere ignoranza, dichiarando baltare detta pubblicazione, ed affissione, come se ad ogn'uno in particolare fosse personalmente intimata.

Dat. dal Palazzo Pretorio di Novara addi nove Agosto 1742.

D'ASTE Prator.

Handwritten signature: C. Covaria, Dott. Concell.

IN NOVARA Per gli Eredi Gaccia Stampatori della Città, e della Santa Inquisizione.

Figura 17 - VAN 09 fronte





Figura 18 - VAN 09 retro

1749-

Sul morbo che ha
colpito i bovini-

Stemma di casa
Savoia-



IL MAGISTRATO DE' CONSERVATORI GENERALI DI SANITÀ.



UANTO più fatale poteva temersi l'Epidemia, che avendo preso alcuni anni sono a bersagliare la specie bovina di più Stati, e singolarmente di Questo, vi faceva così rapidi, e funesti progressi, che pareva irrimediabilmente ordinata all'intero eccidio di essa, tanto più riluce nello stesso infortunio la grazia conceduta

dal Signor Iddio, coll'aver prima conservata una gran parte di tale specie cotanto necessaria all'umano sostentamento, e poi rimossa l'Epidemia medesima, giacché dall'esser in ora decorso qualche tempo, senza che ne sia più succeduto alcun caso nè qui, nè fuori, si può prendere fondamento di sperarla universalmente terminata; onde riferite con ogni umiliazione all'Altissimo le più vive grazie, che se gli devono, per essersi degnato di liberare non solo da sì grave disastro gli Stati, che ne andavano afflitti, ma di preservarli tutti dal maggiore, di cui erano minacciati, con partecipazione, e comando di S. R. M.

Primo. Di tutte le provvidenze da Noi dare per occasione dell'Epidemia suddetta lasciamo solo in osservanza, come in ogni tempo necessaria per ovviare alli funesti accidenti, che altrimenti potrebbero succedere, la contenuta nell'Articolo XI. del nostro Editto delli 26. d' Ottobre 1744. relativo in tal parte al precedente delli 22. d' Aprile 1739., secondo la quale venendo qualche bestia bovina a morire di qualsivoglia morbo, o ad esser ammazzata nel corso di esso, dovrà subito il suo Proprietario, o per lui quello, che l'avesse in custodia, e singolarmente il Manifesto, che l'avesse trattata, denunciarla all'Ordinario del Luogo, oppure al suo Luogotenente, ed in loro assenza ad uno dei rispettivi Sindaci, o Consiglieri, affinché verificata sommariamente col giudizio di qualche Perito, e senza costo di spesa la qualità del morbo, si faccia, quando si riconosca essere itato maligno, o tale da potere rendere nocivo l'uso delle sue carni, o pericolosa la sola detrazione della sua pelle, sotterrare tutto intero il cadavere della bestia colla pelle, prima in diverse parti tagliata, in qualche luogo rimoto dall'abitato, e fossa

profonda, per essere ricoperto prima di calce, e poi di terra ben battuta, di modo, che non ne possa uscire alcun fetore, e ciò sotto le pene pecuniarie, ed anche corporali, che verranno da Noi arbitrate secondo le circostanze de' casi, mentre dichiariamo, che le pene medesime faranno anco più gravi a riguardo de' Macellari così delle Città, come delle Terre di questo Stato, quando ardissero d'introdurre ne' loro Macelli, oppure altrimenti esitare, o finalitare carni di bestie morte di qualunque morbo, o state ammazzate pendente la loro infermità, giacché ciò reita, e s'intenderà loro sempre, ed in ogni caso assolutamente proibito.

2. Incarichiamo però generalmente a chi spetta di prendere le misure necessarie per ottenere efficacemente eseguita una così salutare provvidenza, mentre in caso di contravvenzione commettiamo al Vicariato di Torino, per ciò sia di questa Città, e del suo Territorio, ed altrove alli Conservatori, ed Ufficiali di Sanità, dove si trovano costituiti, ed in loro mancanza alli rispettivi Giudicenti, di prenderne sommarie informazioni, per essere comunicate alli rispettivi Avvocati Fiscali Provinciali per le loro conclusioni, ed indi a Noi trasmesse, precedenti le opportune assegnazioni per la Sentenza.
3. Nel rimanente rinvochiamo tutte le altre disposizioni da Noi date per causa di dett' Epidemia, con che s'intenderà d'or in avvenire ristabilita in ogni parte di questo Stato la libera comunicazione, non meno delle persone rurali, che delle bestie bovine; e per tal effetto ordiniamo pubblicarsi il presente in tutta la nostra Giurisdizione, con dichiarazione, che alla Copia d'esso stampata nella Reale Stamperia dovrassi prestare l'istessa fede, che al proprio Originale. Dat. in Torino li vintisepte d'Agosto mille settecento quarantanove.

Per l' Illustriss. ed Eccellentiss. Magistrato
de' Conservatori Generali di Sanità.

Razan Conf., e Segr.

IN TORINO, NELLA STAMPARIA REALE.

Manifesto camerale, plurimista di Feudi, e Domasicali

Altrimenti si fa professione, della vitanza, e gusto de' belli di del federo con punta acuta, e delle baserotte.

Manf. somita plurimista di tutti i signorij dar. p. cast. p. l. Guernia, nella p. p. e forma ad esp. lione del portato dall' articolo 11 del manifesto ad. st. 1747

pubbl. l. 14. st. con la consegna viti e viti publici, da

Giuseppe Sanna della Gio. del Com. v. di S. Matteo.
Detti } Lorenzo Galimberti
} Francesco Silvanetti

IL MANIFESTO
DEI CONSERVATORI GENERALI
DI S. M. A.

1762. 7. Ottobre



1762 /
Conte di
malviventi

DON VITTORIO AMEDEO COSTA CONTE DELLA TRINITÀ.

Signore di Carrù, di Polonghera, e di Arignano; Consignore di Cairo, di Castelletto Saleggio d' Uzzone, di Borgaro, di Fortepalfo, di Valdicorso, e di Malpertugio; Cavaliere Gran Croce della Sagra Religione, ed Ordine Militare de' Santi Maurizio, e Lazzaro; Luogotenente Generale di Fanteria nelle Armate di S. M.; Governatore della Città, e Contado di Novara.

NON senza singolare sorpresa SVA MAESTA ha sentito l' inaudita temerità de' malviventi, e facinorosi, che ora tutti insieme, uniti in gran numero, ora divisi in varie squadre girano per questa Provincia, e per quella di Vercelli, commettendo rapine, estorsioni, ed altri delitti a segno di conturbare nelle medesime la pubblica quiete; giugnendo i loro particolari misfatti tant' oltre ad interessare per fino la materia di Stato. Dovendo quindi apprettarsi in così grave insofferenza proporzionati rimedii; onde vegliandosi colla maggiore efficacia alla sicurezza degl' Abitanti nelle stesse Provincie, vengano a praticarsi i mezzi eziandio straordinarii per inseguirgli, arrestargli, e fradicarli in ogni modo possibile, ha date a quest' oggetto le sue Reale determinazioni, con essersi degnata di quelle significarci con suo Reale Viglietto de' 6. dello Stante, col quale ci ha conferita particolare autorità di dare le infraesposte providenze, col manifesto che ci ha prescritto di far per tal effetto pubblicare.

NOI per tanto in esecuzione de' Reali Commandamenti, rammentando alle Comunità di questa Provincia l' obbligo, che già hanno dai Regii Editti di radunare i Villici col Suono della Campana a martello all' avviso dell' Entrate di gente sì infesta nel loro Territorio; ingiungiamo alle medesime, e per esse ai loro Amministratori di dare le disposizioni opportune, onde tanto quelli nell' accennato caso, come le Pattuglie locali sieno provvedute delle armi da fuoco che loro saranno necessarie; a qual effetto ordiniamo alle anzidette Comunità di prevalersi della facoltà che li accordiamo, d' obbligare que' particolari che ne ritengono, a somministrarle.

Notifichiamo altresì, che in caso di bisogno si uniranno alle medesime Pattuglie distaccamenti di Truppa per agire con maggior forza e vigore; E quindi le Comunità nel territorio delle quali i mentovati malviventi capiteranno, faranno in obbligo di dare pronto, ed immediato avviso a questo Governo, a chi comanderà i distaccamenti più vicini, ed a quelli Signori Officiali Militari preposti per la direzione delle pattuglie nel rispettivo loro dipartimento.

Que' Particolari che somministreranno notizie, le quali riescano efficaci a sorprendere, ed arrestare detti malviventi, avranno un' adeguata corrisponzone di premio proporzionato alla rilevanza, ed utilità degl' avvisi che daranno, e dell' esito, che farà per risultarne.

All' oggetto poi, che più facilmente si ottenga l' addiritto fine, e sieno le Quadriglie che formeranno gl' anzidetti fautori, inseguiti, e distrutti in quella forma, che di giustizia conviene alla circostanza, in cui i medesimi agiscono come Nemici della Patria e dello Stato, onde meritano d' essere esposti alla pubblica vendetta, dichiariamo lecito a chiunque d' inseguire con armi tali malviventi, e rapinatori, finché saranno trattenendosi in questa Provincia, e di offendersgli, e far fuoco contro d' essi impunemente; E conseguità il premio di lire settecento cinquanta chi li consegnerà vivi nella mani della Giustizia, e di lire trecento settantacinque chi li presenterà morti.

Mandiamo pertanto pubblicarsi il presente nella Città, Borghi, e Luoghi tutti di questo Contado, ed a chiunque a cui spetta, singolarmente agl' Amministratori de' pubblici, di osservare, e far osservare con esatta vigilanza quanto a loro s' appartiene; Dichiarando che alla Copia, che ne verrà stampata dallo Stampatore Caccia, debba prestarsi la stessa fede, che al proprio Originale &c. Dat. Novara addi sette Ottobre 1762.

IL CONTE DELLA TRINITÀ

COCALOTTI SEGRETARO.

IN NOVARA Per Carlo Girolamo Caccia Stampatore del Governo cc.




Figura 22 - VAN 11 retro

1767
Bride delle
strade

1767. li. 6. marzo



L AVVOCATO DON PIETRO GIORGIO GATTI

REGIO PRETORE, E MAGGIOR MAGISTRATO DELLA CITTA', E CONTADO DI NOVARA
SPECIALMENTE DELEGATO DA S. S. R. M. PER LA VISITA DELLE STRADE
REALI, E MAESTRE DI DETTA PROVINCIA.

E SSENDO dirette le provide intenzioni di S. S. R. M. affinché le strade venghino ad essere aggiustate, e ridotte comodamente praticabili; perciò sendo stato li 28. Marzo 1763. pubblicato un Manifesto d'Ordine dell' Ufficio della Generale Intendenza, in cui si prescrivono le regole per eseguire l'accomodamento d'esse Strade, e ridurle al bramato fine; perciò seguendo Noi i particalari Ordini di Sua M., ingiongiamo anche a qualunque Particolare, Corpo, o Comunità di qualunque Stato, Grado, o Condizione, niuno eccettuato, ne riservato possidenti Beni lateralmente alle Strade Reggie, e Maestre di questa Città, e dipartimento; e così pure a tutti li Utenti dell' Acque decorrenti al lungo, ed atterversanti dette Strade a dovere sotto le pene cominate, e prescritte nel sopra riferito Manifesto frà tutto il Mese d'Aprile prossimo eseguire, o far eseguire tutte le opere in detto Manifesto spiegate, come preservative per il mantenimento delle Strade suddette in buono, e sicuro stato; mediante eziandio l'atterramento delle Pianta; e così pure le riparazioni intorno alli Ponti, che devono essere a carico dei Utenti dell' Acque; e singolarmente la cura de Fossi laterali alle Strade, da cui dipende la conservazione delle medesime; proibendo d'ora in avanti di riporre, o sia gettare l'escavazione, ed espurgazione d'essi Fossi sul Fondo della Strada benchè di qualsivoglia materia, fendosi dall'esperienza riconosciuto il notevole pregiudizio derivato da un tal disordine, che sarà immancabilmente punito colle pene prescritte dalli Ordini con dichiarazione, che riconoscendosi in tempo della Visita, che succesivamente si farà da quest' Ufficio, ommessi, e trascurati i loro obblighi, non solamente si procederà in odio de' medesimi per le penali; ma ancora si farano EX OFFICIO eseguire a loro spese le opere, a cui vi restano naturalmente tenuti per preservare, non solo le Strade dai guasti occorrenti per loro incuria; ma anche per addattarle ne' luoghi, ove ne esiga il bisogno, ne si admetterà scusa, o ignoranza alcuna, e della pubblicazione, ed affissione &c.

Dat. nel Palazzo Comune di Novara li 6. Marzo 1767.

Signat. GATTI PODESTA' REG. DELEG.

Figura 23 - VAN 12 fronte




Figura 24 - VAN 12 retro

1768
Conservazione
dei boschi



IL CAVALIERE DON GIUSEPPE GIBELLINI

DOTTORE COLLEGIATO, REGIO AVVOCATO FISCALE, E
V. INTENDENTE GENERALE
Del Basso, ed Alto Novarese, e del Vigevanasco.



Stendo stata S. S. R. M. informata degli abusi, che si comettono a riguardo del tagliamento, e fradimento de' Boschi, e loro estrazione al fuori Stato, in contravvenzione al disposto delle sue Reali Patenti de' 19. Luglio 1758., refe note al Pubblico con Manifesto di questo nostro Ufficio dell' Intendenza Generale de' 25. Agosto medesimo anno, si è degnata di rinnovare, e stabilire con altre Regie Patenti de' 19. cadente mese di Gennaio que' provvedimenti, che ha creduti più opportuni, per allontanare il pericolo della scarsezza, e penuria de' suddetti Boschi, con averci incaricato per Reale suo Vigilante in data de' venti quattro dello scorso mese di render pubbliche le riferite Reali Patenti con un nostro Manifesto. Noi pertanto in ubbidienza degli anzidetti Reali comandamenti, notificiamo le predette Reali Patenti infra tenorizzate al Pubblico; Mandando a tal' effetto il presente pubblicarsi ai luoghi, e modi soliti di questa Città, e Provincia, e di quella di Vigevano, ed alla copia stampata nella Stamperia di Francesco Cavalli prestarsi l'istessa fede, che al proprio originale. In cui fede &c. Dat' in Novara addi 30. Gennaio 1768.

GIBELLINI V. Intendente Generale.

Ferrero Segr.

CARLO EMANUELE

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cypro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato &c. Principe di Piemonte &c.

CON li provvedimenti stabiliti con Patenti Nostre de' 19. Luglio 1758. per la conservazione de' Boschi nelle Provincie di Novara, o sia Basso Novarese, e di Vigevano, refe note al Pubblico con Manifesto di quell' Intendenza Generale de' 25. Agosto medesimo Anno, Abbiamo avuto per oggetto d'assicurare in esse Provincie la dote necessaria de' Boschi, ed allontanare il pericolo della loro scarsezza, e penuria: E quindi restando ora informati essersi trascurato il loro adempimento, eligeremmo l' inosservanza de' medesimi, che si procedesse all' esatto scoprimento delle molte passate contravvenzioni, per far subire a tutti li Traffegatori il rigore della pena; Ma prevalendo in Noi li benigni Sentimenti, con quali riguardiamo li Nostri Sudditi, Ci siamo disposti a fargliene, come in appello, il condono, persuasi, che questa Nostra grazia renderà li Possessori de' Boschi in dette Provincie in avvenire più fedeli all' osservanza delle disposizioni, che istitiamo di rinnovare, coll'aggiunta di quelle maggiori provvidenze, cautele, proibizioni, e pene, che l'esperienza ha fatto conoscere le più adatte al fine suddetto; Epperò per le presenti di Nostra certa Scienza, e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue, da osservarsi però provisionalmente, ed infino a che altrimenti venga da Noi provvisto con un Regolamento generale a riguardo de' Boschi.

Primo. Facciamo piena grazia, e remissione a tutti quelli, che anno contravenuto al disposto del preaccennato Manifesto, di tutte le pene, nelle quali per simili contravvenzioni fossero incorsti, o potuti incorrere: E ciò non solo per quelle, delle quali non si fosse ancor avuta la formale notizia, ed istituito il processo, ma anche per le Cause, che già fossero principiate, mediante, quanto a quelle, il pagamento delle

ra però siano maturi, ed in taglia, e così trascorso dall' antecedente tagliamento quello spazio di tempo, che farà conveniente, avuto riguardo alla diversa qualità de' Boschi forti, o dolci, ed alla maggiore, o minore cresciuta, che faranno ne' rispettivi Territorj.

11. Ove alcuno de' Possessori, oltre alla quantità proporzionata al proprio uso, stimasse di far seguire il taglio de' propri Boschi cedui della qualità però, e maturità sovra' espressa per venderli, od altrimenti commerciarli, dovrà ottenerne il previo permesso dall' Ufficio dell' Intendenza Generale suddetta, da darsegli senza cotto di Spesa alcuna, dovendo nell' implorare simile permesso, fare la precisa Confegna della quantità, e qualità del bosco, e Siti, in cui s' intenderà di fare il tagliamento: Ed ove si devenga senza questa permissione al taglio la pena, sarà della perdita del bosco, o suo valore, come altresì di lire dieci di Piemonte per pertica del terreno, in cui sarà seguito il tagliamento.
12. Sarà sempre proibito di tagliare, o far tagliare, tanto nel ceppo, che ne' rami, o germogli, alcuno de' boschi, d' altro fusto, senza permissione in iscritti dell' Ufficio predetto, sotto pena di lire trenta di Piemonte per cadun Albero, eccettuati però da questa proibizione gli alberi d' altro fusto, che si trovano dispersi nelle Campagne, e che non formano Selva, o ripa della qualità sovra' espressa al §. 4.
13. Seguendo il taglio de' Boschi d' altro fusto, od anche de' cedui ne' quali vi siano Piante di Rovere d' allievo, faranno obbligati li Possessori di lasciare per ogni pertica di terreno sei piante di bella cresciuta, cioè due delle più vecchie, che vi siano, due di quelle lasciate nel taglio antecedente, e due nuove, sotto pena di lire trenta per ognuna d' esse piante, che li fosse ommesso lasciarsi.
14. Rispetto a' Boschi, che sono situati nella Valle del Ticino, e ne' distretti della riserva delle Caccie, si d' altro fusto, che cedui, la permissione del loro tagliamento, tanto per uso proprio, che per commerciarli, sarà sempre riservata a Noi, e quella verrà l'pedita dalla Segreteria Nostra di Stato per gli affari interni: E chiunque senza tale permissione devenisse al taglio, oltre alle pene già stabilite nel §. II. incorrerà altresì in quella di lire cento di Piemonte.
15. In qualunque calo del tagliamento de' boschi si cedui, che d' altro fusto, sarà proibito a chicchessia di farvi pascolare alcuna sorta di Bestiami, e singularmente Capre, o Pecore pendente il corso d'Anni cinque dopo il loro taglio, e fin a tanto che le piante siano in istato di non poter essere danneggiate, sotto pena di lire tre di Piemonte per ogni bestia, che si ritrovasse in detti boschi, o si provasse aver ivi pascolato.
16. Sarà proibito a chicchessia d' estrarre, o far estrarre dalle Provincie, suddette al fuori Stato qualsivoglia sorta di boschi, e così pure il carbone, senza licenza in iscritti del suddetto Ufficio dell' Intendenza Generale di Novara, che si spedirà pure senza cotto di Spesa alcuna, sotto pena della perdita di essi, e de' Carri, Bovi, e Cavalli, Barche, od altre Vitture, sulle quali si trovassero in condotta come pure di lire trenta di Piemonte per ogni tesa se di legna, e di lire dieci simili per ogni Sacco della solita Misura Novarese, se di Carbone.
17. Non s' accorderà dal suddetto Ufficio il permesso dell' estrazione, se non spirato il Mese di Giugno di cadun Anno, e prima di accordarlo dovrà lo stesso Ufficio farci pervenire, per mezzo della suddetta Segreteria Nostra di Stato una relazione delle dimande, che gli saranno fatte per simile permesso, accompagnata da quei riscontri, con quali si farà riconosciuta la quantità, che possa essere necessaria per l'uso di dette rispettive Provincie, e delle circostanze, e così pure di quella proporzionata quantità, che possa essere sovranzante al fine suddetto, ed attendere su di ciò li nostri Ordini.
18. Li permessi, che verranno accordati per l' estrazione suddetta, avran-

Figura 25 - VAN 13 fronte (1)

Spele, eccettuate però da rate remissione le altre, che li fossero già decise, le quali dovranno avere la loro esecuzione.

2. Ogni Comunità, Collegio, Corpo, Vaffallo, o Particolare di qualsivoglia Stato, grado, e condizione, Possessore di Boschi si cedui, che d'altro fusto nelle suddette Provincie di Novara, o sia Basso Novarese, e Vigevano, il quale non abbia adempito al disposto del suddetto Manifesto colla rimessione nelle mani de' rispettivi Pretori, e Giudicanti del Territorio ove sono detti Boschi firuati, del consegnamento giurato de' Boschi, che possiede, farà tenuto di quello rimettere frà il termine di mesi quattro.
3. Dovrà in esso consegnamento specificarsi la loro qualità, quantità, e coerenze, con spiegarli altresì l'attuale stato de' medesimi Boschi, cioè se tagliati di fresco, e da quanti anni, ed in quanto tempo restandi maturi, e proprj ad esser tagliati.
4. Dichiariamo compresi sotto questa disposizione, e sotto le altre, de' quali nelle presenti, non solamente le boschaglie formanti Selva, ma anche qualunque altra tenuta di Bosco, e così le appellate ripe, ancorchè si ritrovassero tramediate da Campi, Prati, Vigne, e Roggie, ogni qualvolta il Terreno imboscato, sia di non minor larghezza di trabucchi tre di Piemonte, e di non minor lunghezza di trabucchi dieci.
5. Chiunque non adempirà frà detto termine colla rimessione del suddetto consegnamento, od adempiendovi non consegnasse fedelmente, incorrerà la pena di lire cento di Piemonte, alla quale foccomberanno in proprio gli Amministratori delle Città, e Comunità, ed anche li Segretari di esse.
6. Trascorso detto termine dovranno li Pretori, e Giudicanti suddetti trasmettere detti consegnamenti frà un Mese dopo all' Intendenza Generale di Novara, ove se ne formerà un Registro, con un Indice contenente il nome de' Proprietarij di detti Boschi, per essere conservato in quell' Ufficio: Ed il tutto si eseguirà senza costo di Spesa alcuna.
7. Li Boschi suddetti si cedui, che d'altro fusto, non potranno sradicarsi, ne ridursi a coltura senza la permissione del suddetto Ufficio dell' Intendenza Generale di Novara il quale non la spedirà, senza averne prima i Nostrj Ordini: E soggiacerà qualunque Contravventore alla pena di lire venti di Piemonte per ogni pertica di Terreno sradicato, o ridotto a coltura, oltre l'obbligo di quello nuovamente ridurre a bosco.
8. E siccome non ostante simile proibizione portata dal Manifesto suddetto de' 25. Agosto 1758, siamo informati esser seguiti roncamenti di Terreni imboscati nelle suddette Provincie, senza licenza, ingiungiamo perciò a tutte le Comunità, Università, Corpi, e Particolari di qualsivoglia Stato, grado, e condizione, di fare frà mesi quattro, come sopra, alli rispettivi Pretori, e Giudicanti del Territorio, ove sono seguiti detti roncamenti, la consegna della qualità, e quantità de' Boschi, che fossero stati roncati, e sradicati, dopo la pubblicazione del suddetto Manifesto, sotto pena, in caso d'ommissione, od infedele Consegna, di lire Cento di Piemonte.
9. Li suddetti Pretori, o Giudicanti, ricevute che avranno simili Consegne, dovranno altresì frà il termine d' un Mese dopo, quelle trasmettere all' Ufficio della suddetta Intendenza Generale, riservandoci Noi, sull' informativa, che da questo ci verrà rassegnata dello Stato dei suddetti roncamenti, di determinare per la rimessione, o non di quei Terreni nel primiero loro Stato, alla qual rimessione, che fosse ordinata, dovranno li Possessori adempirvi ne' modi, e termini, e sotto quelle pene, che gli faranno d'ordine Nostro ingiunti dal suddetto Ufficio.
10. Sarà permesso il tagliamento de' Boschi cedui per uso proprio, qualo-

no il suo effetto, ed esecuzione, per tutto il Mese di Novembre dello stesso Anno, spirato qual Mese s'avranno quelli per rivotati, o di nessun valore, e conseguentemente caderanno in contravvenzione tutti quelli, che sotto pretesto de' suddetti permessi, tentassero dopo il Mese suddetto di Novembre di farne l'estrazione.

19. Non ostante la proibita estrazione de' Boschi al fuori Stato dovrà avere, ed avrà per essa l'intero suo effetto, ed esecuzione il disposto della Convenzione di Milano de' 4. Ottobre 1757. nell' Articolo 4. della Comunicazione de' generi §. 5.
20. Tutte le pene pecuniarie sopra stabilite ne' rispettivi casi di contravvenzione, e così pure li boschi, e Vetture, che cadessero in commesso, od il loro valore, che venisse conseguito, cederanno a favore del Fisco Nostro, salvo che vi fossero Denunciatori, od Inventori, li quali volendo, faranno tenuti segreti, ed a quali accordiamo il terzo intero delle dette pene, detraendosi però nell' uno, e nell'altro caso sopra di esse, ove fosse incognito, od involvendo il Contravventore, le Spese del processo.
21. Tutte le contravvenzioni, che venissero commesse contro il disposto delle presenti, faranno di cognizione dell' Ufficio dell' Intendenza Generale di Novara, occorrendo però le medesime fuori del Territorio della Città di Novara, spetterà alli rispettivi Pretori, e Giudicanti, di prendere le informazioni, e procedere contro de' Contravventori fino alla Sentenza esclusivamente, la quale dovrà indi essere proferita dall' Ufficio suddetto, previe le Conclusioni dell' Avvocato Fiscale.
22. Ove però giugesse a notizia dell' Ufficio suddetto qualche contravvenzione, senza che il Giudicante locale, consapevole di essa, abbia proceduto contro il Trasgressore, commetterà direttamente a chi meglio s'immiserà la sumpzione delle informazioni, e sopra d'esse conoscerà, e giudicherà a termini di ragione: E verificata in tal modo la contravvenzione, c'informerà di essa, e della scienza del Giudicante, che ha ommesso di procedere, acciò venga da Noi economicamente provisto, per punire la negligenza del medesimo.

Mandiamo al Senato Nostro di Piemonte, ed alla Camera de' Conti di registrare le presenti, ed all' Ufficio dell' Intendente Generale di Novara di renderle note con un suo Manifesto da pubblicarsi nelle suddette Provincie, ed a medesimi, ed a Chiunque spetti di osservarle, e farle osservare. Che tal è nostra mente. Dat. in Torino li diecinove del Mese di Gennajo l'Anno del Signore Mille settecento sessant'otto, e del nostro Regno il trentesimo nono.

C. EMANUELE.

- V. LANFRANCHI P. e P. Conf. di Stato.
- V. MOROZZO.
- V. TARAGLIO Per il Generale di Finanze.

VILLA

IL SENATO DI S. M. In Torino Sedente.

AD Ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le sovrafcritte Regie Patenti Dat. in questa Città li 19. del corrente da S. M. firmate, e debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte Villa; Il tenore delle medesime considerato, e sentito nelle sue Conclusioni il Sig. Avvocato Paoletti sostituto del Sig. Avvocato Generale, a cui sono state comunicate, Quelle abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo osservarsi, e registrarli ne' Registri Nostrj colle presenti. In cui fede &c. Dat. in Torino li Venticinque Gennajo Mille sette cento sessant'otto.

Per detto Eccellentiss. Reale Senato

MUSSO.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

AD Ognuno sia manifesto, che, vedute per Noi, e lette le sovrafcritte Regie Patenti in data de' 19. del eadente mese, da S. M. firmate, e debitamente spedite, Sigillate, e sottoscritte dal Sig. Segretario di Stato per gli Affari interni Villa; Il tenore delle medesime considerato, e sentito nelle sue Conclusioni il Sig. Vaffallo Sambio di Colterazzo Sostituto Procuratore Generale della M. S., a cui sono state comunicate, quelle abbiamo mandato, e per le presenti Mandiamo registrarli, ed osservarli secondo loro forma, e tenore. In cui fede &c. Dat. in Torino li venticinque Gennajo mille sette cento sessant'otto.

Per detta Regia Camera

L. M. CAVALLI.

In NOVARA Dalla Stamperia di Francesco Cavalli.

Figura 26 - VAN 13 fronte (2)




Figura 26 - VAN 13 retro (1)




Figura 26 - VAN 13 retro (2)

1770
Cognome



IL CAVALIERE DON GIUSEPPE GIBELLINI

Dotore Collegiato, Regio Avvocato Fiscale della Città, e Provincia di Novara, e Vice-Intendente Generale delle Provincie di Novara, e Vigevano.



ESSENDO l'operazione del Confine, che ciaschedun Fondo venga in oggi descritto alla colonna di chi ne ha l'attuale godita, e possesso, stato in gran parte dopo l'ultima generale Misura variato dipendentemente dalli susseguiti Contratti, Successioni, od altro, si è per ciò degnata S. M. d'ordinare la formazione di un nuovo Sommario; epperò in seguimento de' Reali comandi ingiungiamo, ed ordiniamo a qualunque Comunità, Corpo, e Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, niuno eccettuato, nè riservato, il quale per qualunque titolo, e causa possieda, e goda Beni di prima istanzione, di doverne fare fra giorni *Usciti* — precisi, da precontrarsi

da quello della pubblicazione del presente Manifesto, la Confessione, e di rimettere questa fra detto termine alle rispettive Comunità, in cui sono situati li Beni, e per esse alla persona, che farà da' rispettivi ordinarij Consigli deputati con atto Confutare, ed in piede del presente nominatamente espressa in ogni Luogo, e Territorio, qual Dopo l'espressione della data del giorno della rimessione, a cautela de' Confignanti. E siccome al tempo della generale Misura furono compresi in una sol Mappa, ed in un solo Sommario alcuni Territorj, che in oggi fanno Comune da per se, perciò non s'altererà per l'effetto di dette Confesioni il sistema stabilito con detta generale Misura; ma s'ordinerà che dovranno li Possessori de' Beni di quel Territorio stato compreso nella Mappa, e Sommario di un altro Principale, rimettere, ed aver rimesso nel dato termine la loro istanza Confessione alla Comunità Principale, e per essa alla Persona deputata, e ciò senza veruna eccezione; ben inteso, che non s'intenderanno pregiudicate le ragioni di separazione, che possono competere alli Comuni stati aggregati ad un altro in tempo della generale Misura.

Dette Confesioni poi dovranno esser esattamente eseguite nella conformità qui in appresso espressa.

Primo. Si faranno li scritti con carattere ben intelligibile, e saranno firmate da' Confignanti, coll' espressione del loro Nome, Cognome, e de' nomi de' rispettivi Padri, come pure degli Avi paterni, a qualora s'incontrino famiglie dello stesso cognome, e che li Padri avessero partecipi lo stesso nome.

Essendo li Possessori abitanti dal Luogo, od illusterrati, basterà, che le loro Confesioni sieno sottoscritte da altre persone per essi, purchè sempre contenghino li nomi, e cognomi de' Possessori, coll' nomi de' loro Padri, ed Avi come sopra.

Appartendendo li Beni a qualche Corpo, o Comunità, di qualunque natura sieno, come altresì a papali, e minori, od altri, che godessero de' loro privilegi, faranno per essi tenuti a dette Confesioni li loro rispettivi Procuratori, Tutori, Curatori, Amministratori, Agenti, Fittabili, e Massari, sotto pena d'essere quelli tenuti in proprio alle spese, che fare dovrà la Comunità per accertare il Possessore di tai Beni, come resta qui sotto preferito alli paragrafi 4., e 5.

2. Saranno dette Confesioni relative ai numeri della Mappa, di modo che dovrà ognuna de' Confignanti esprimere distintamente li numeri della medesima, senza verun'altra espressione, e conseguentemente senza descrivere la specie, e squadra, ommettendo parimente la Misura, tuttavolché li numeri sieno interamente posseduti, e goduti dal Confignante.

3. Rispetto alli pezzi di Terra posseduti, e goduti da diversi, e descritti nel vecchio Sommario, e così al tempo della generale Misura con un solo numero, si distingueranno li tre seguenti casi, e per ciascheduno di essi s'osserverà quanto qui in appresso.

I. Se si trattarà de' numeri posseduti in comunione tra diversi, senza essere ancora seguita la divisione, basterà, che da uno di essi se ne faccia la consegna nella conformità prescritta, e così senza specificare la Misura; ben inteso però, che si esprima esser indivisi detti numeri, e si specificino gli altri Compossessori per nome, e cognome, ed anche col nome de' rispettivi Padri, ed Avi come sopra.

II. Se s'agirà de' numeri stati al tempo della generale Misura intesi ad un solo Possessore, e quindi per Contratti, per successioni, o per qualunque altro atto capace a trasmettere il possesso, passati a due, o più persone, dovrà ognuna d'esse consegnare, e descrivere la rispettiva porzione, e Misura, che possiede, specificando essere parte del detto numero, o numeri, ommessa, quanto ai Compossessori, la descrizione della rispettiva Misura; ed in altre dovrà ciascheduno de' predetti, rispetto alla propria porzione, individuare le coerenze solari, e così chi sieno li coerenzi verbi levante, mezzogiorno, ponente, e mezzanotte, qualora non s'incontrino coerenze stabili, come sono le litade, Capelle, Rivi, Fiumi, e simili, che si dovranno preferire a quelle de' Particolari.

III. Finalmente se si trattarà di quei numeri, li quali tuttocché già posseduti da diversi Particolari, furono intanto già misurati in corpo, in quanto che, per non essersi curati di Telesmentar di intervenire, almeno per interposta persona, al tempo della generale Misura, e mancata ai Misuratori la giusta indicazione, dovrà ognuno degli attuali Possessori esattamente osservare quanto resta prescritto per l'elezione dal sovra narrato secondo

caso, e ciò non meno in ordine all'espressione del quantitativo rispettivamente posseduto, quanto a riguardo del nome degli altri Compossessori coerenzi, ommesse sempre per questi ultimi le Misure, e le coerenze; giacché queste dovranno essere specificate dal proprio Possessore nella sua particolare Confessione; oltre di ciò si dovrà pur anche descrivere il nome, e cognome del Possessore, a cui era inteso nel vecchio Sommario.

4. Al fine di agevolare l'elezione dalle ordinate Confesioni, e così la descrizione de' Terroni relativamente ai numeri della Mappa nella forma divisata conformata, potrà chiunque chiamare la visione della Mappa, e del vecchio Sommario pendente il termine contendere, ed anzi anche si dovrà fare ad ogni richiesta senza collo di spesa, ben inteso, che la detta visione seguirà nella Casa del Pubblico, e Camera, in cui suole congregarsi l'ordinario Consiglio; Epperò proibiamo alla Comunità, e per essa agli Amministratori, e Cancellieri di esporre, o lasciar esporre fuori della Casa del Pubblico, Mappa, e vecchio Sommario, sotto qualunque pretesto, causa, e riguardo di persona, nè anche per brevissimo intervallo, dovendo le Mappe, e vecchi Sommarij venir chiusamente custoditi ne' rispettivi Archivi comunali, e Cancellieri in proprio di qualunque evento, sempre, e quando contravveranno a questa provvidenza: Così pure proibiamo a chiunque di qualsivoglia grado, stato, e condizione, niuno eccettuato, nè riservato, a pretendere detta visione, altrimenti che nella Casa del Pubblico; anzi di più incarichiamo espressamente gli Amministratori, e Cancellieri, occorrendo, che alcuno di qualsivoglia riguardo voglia, e pretenda per se, o per mezzo degli Agenti di essere contraddistinto col trasporto della Mappa, e Sommario, di doverne immediatamente dar parte, al fine di poter adeguatamente provvedere per il loro contegno.

E siccome le dette Confesioni vengono ordinate acciuchè si possa procedere al nuovo Sommario, in cui sieno descritti li numeri alla colonna di chi ne ha in oggi il possesso, perciò la Comunità, e per esse il Cancelliere, o chiunque altro, che dalle medesime verrà deputato per la compilazione del nuovo Sommario, fuggendo nell'esecuzione della predetta incumbenza duplicazione di numeri, per essere stati consegnati da due, o più Possessori, ovvero qualche altra difficoltà nella dizione, e divisione delle pezze, e divisione delle pezze, o di altro in due, o più porzioni, fra due, o più Possessori, tuttocché intese ad un solo, ovvero essendo state intese a più persone, mancherà ne vecchi Sommarij la specificazione della quantità rispettivamente posseduta, perciò li Possessori de' fondi suddetti, niuno riservato, nè eccettuato, tuttavolta ne sieno avvertiti dalle Comunità, e per esse dai loro Deputati, dovranno compiere (e come così espressamente ingiungiamo) o per se, o per mezzo d'altra persona nel tempo assegnato, ad effetto, che venga chiarito ogni equivoco, e duplicazione, e quindi applicata a ciascheduno d'essi la sua contingente porzione senza veruna benchè menoma alterazione del total quantitativo del numero stato divisato risultante dalla generale Misura, e così dal vecchio Sommario.

6. Qualora da alcuni degli attuali Possessori venissero ommesse le ordinate Confesioni nel dato termine, come anche trascurati li chiarimenti, che fossero per ricercarsi dalle Comunità, e loro Deputati, specialmente in ordine alle divisioni di un qualche numero misurato in corpo, ovvero inteso nell'antico Sommario ad un solo Possessore, e quindi divisato per Contratto, successione, od altro, siccome non conviene al servizio di S. M. e del Pubblico, che venga rinviata la compilazione de' nuovi Sommarij, dovranno perciò le Comunità, e per esse li loro Deputati valersi a pote di tali comunitati di que' mezzi, che crederanno più capaci, e spediti per assicurare li Possessori, e le divisioni, ritenendo però per punto fisso, ed invariabile la Misura, e qualità descritte nell'antico Sommario, talmente che fra tutte le divisioni occorra in qualche numero, giammai alterata fra la Misura, qualità, e squadra descritta nel Sommario vecchio.

Mandiamo pertanto pubblicarsi il presente ne' Luoghi, e modi soliti, ed alla Copia stampata nella Stamperia Reale pretratti l'istessa fede come all'Originale.

Dati in Novara nel dì primo di Febbrajo 1770.

GIBELLINI Vice-Intendente Generale,
Ferreto Segr.

Si notifica essere deputato a ricevere le Confesioni nel presente Territorio di *Vermentè* il Sig. *[Nome]*
Ed in assenza, ed impedimento del suddetto nella pur deputato il Sig. *[Nome]*

IN TORINO, NELLA STAMPERIA REALE.

Figura 27 - VAN 14 fronte



Figura 28 - VAN 14 retro

1770
Grande
Gravi -
Ingresso familiare.

1750 L. 11. Magg.



ALESSANDRO VINCENZO FERRERO
MARCHESE D'ORMEA E DI PALAZZO
Conte di Tigliole, Beynette, e Vico; Signore di Cavoretto, e di Pianfey,
Primo Scudiere, e Gentiluomo della Camera di S. M., Luogotenente
Generale nelle Regie sue Armate, e Governatore della Città,
e Provincia del Baso, ed Alto Novarese, Ofsola, e Valli.

Infermata sua S. S. R. M. che la scarsezza, e caro prezzo de' Fieni in queste Provincie dal Governo nostro dipendenti procedano in parte dalla esportazione, che se ne fa al Fuoristato, non menocchè dal Negozio che varj particolari Magazzinieri ne fanno con copiose accompte al tempo del raccolto per ritenergli in aspettativa di venderli poscia con eccessivo guadagno, Mossa dalla paterna Sua Reale Clemenza, e sollecitudine, con cui incessantemente veglia al maggiore vantaggio de' suoi Popoli, si è degnata con Regio Sua Viglietta de' 9. corrente Maggio comandarci, di doverne con nostro Manifesto proibire la Estrazione, e Magazzinamenti; Quindi è che in obbedienza de' Reali Comandamenti facciamo noto a tutti, ed a caduno de' Pubblici dal Governo nostro dipendenti, e così a tutti, ed ognuno de' Sudditi, e Particolari di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, in essi rispettivamente abitanti per non solamente essere d'or in poi, e sino a nuovo Ordine della M. S. proibita l'Estrazione de' Fieni al fuoristato per qualunque quantità; ma principalmente anche a chiunque de' Sudditi, ed abitanti ne' Regj Stati delle Provincie al Governo nostro come sovra aggregate, di far cumuli, e magazzinamenti di Fieni per rivenderli, sotto pena quanto a quelli che ne facessero l'Estrazione, della perdita de' Fieni, Catti, e Bestie che se ne trovassero in Condotta: E quanto a coloro che ne facessero cumuli, o magazzinamenti, anche della perdita de' medesimi Fieni.

E affine di andare al riparo di ogni qualunque inconveniente con cui potesse venir in parte defraudata questa sì provvida Sovrana determinazione, proibiamo espressamente a tutti i Barajuoli, tanto del Lago Maggiore, quanto delle altre Terre e Borghi lungo il fiume Ticino per il Territorio annesso a questo Governo, di farne alcun trasporto al fuoristato, sotto pena della perdita de' Fieni, e delle Barche; Come sì proibiamo a tutti li Portinaj di non traghettarne dall'una all'altra sponda veruna quantità, senz'acchè i Conducenti facciano fede d'un nostro speciale permesso, sotto le pene che riferbiamo all'abito nostro, ed in proporzione delle contravvenzioni che fossero per seguirne.

Vuole però la M. S. che sotto la precaccennata proibizione non restino compresi li casi portati dal §. 5., artic. 4. della convenzione, ossia Trattato 4. Ottobre 1751.

Mandiamo pertanto pubblicarsi il presente nostro Manifesto tanto in questa Città, come anche in tutte, e ciascuna delle Terre, Borghi, e Comunità delle Provincie del Baso, ed alto Novarese ad esclusione d'ignoranza; Incaricando tutti li Signori Vfiziali preposti ne' rispettivi dipartimenti della Provincia, e così anche tutti quelli che comandano ai diversi distaccamenti sparsi nella medesima; E specialmente li Giudicenti, loro Luogotenenti, Consoli, Sindaci, e Cancellieri delle medesime d'invigilare sull'esatta osservanza di questi Regj Ordini; Siccome ci ripromettiamo pure dal Zelo di tutti li Sig. Ricevidori, ed Impiegati nelle Regie Gabelle tutta l'attenzione per esserne nel Caso di trasgressione puntualmente informati; Intendendo per ultimo che alla Copia stampata dallo Stampatore Caccia da pubblicarsi ne' modi, e luoghi soliti vi si presti la fede stessa, che al proprio Originale.

Dal. Novara li 11. Maggio 1770.

IL MARCHESE D'ORMEA

Cocalitti Segretario.

IN NOVARA Per gli Eredi Caccia Stampatori del Governo ecc.

Figura 29 - VAN 15 fronte




Figura 30 - VAN 15 retro

1770
Male de' cavalli,
dei Muli, de' Cavalli.



IL MAGISTRATO

DE' CONSERVATORI GENERALI DI SANITA'.

SULLE notizie avute del male, a cui soggiacevano in alcuni paesi esteri le Bestie Bovine, Mulatine, e Cavalline, detto volgarmente del Cancro volante, abbiamo impiegata la nostra attenzione per indagarne non solamente il progresso, che, per effetto d'influenza piuttosto di comunicazione fosse per seguire, ma anche la qualità più, o meno maligna del medesimo, e de' rimedi altre volte salutatamente praticati; e quantunque da accertati riscontri facesse risultare, che il suddetto morbo s' estendesse bensì in più parti, ma senza mortalità, mediante l'uso de' rimedi adoperati, che corrispondevano a quelli in costume usati prescritti col Manifesto nostro del 6. Giugno 1758., fu all'informativa però avuta, che nello scorso mese si fosse il suddetto male istrodoto in alcune Terre del Genovese, confinanti a questi Stati, abbiamo raddoppiate le nostre sollecitudini per quelle precauzioni, che potevano essere adattare, affine d'impedire l'introduzione in essi, e per far praticare gli opportuni rimedi nelle Terre situate, nel caso d'introduzione nelle medesime.

Essendo però ora stati informati, che fassi detto male in due d'esse Terre di già istrodoto, stimammo ad ogni buon fine di rendere noto al Pubblico il modo di conoscere simile morbo, di preservare le fallite Bestie da esso, e di curarle qualora infette, con accompagnare altresì una tale notizia da quegli altri provvedimenti, che si sono creduti il più adattati per impedire la diuturnità del medesimo, e le pregiudiziali conseguenze di esso; che però, con partecipazione, e comando di S. S. R. M. ordiniamo quanto segue.

Primo. Che le Bestie Bovine, Mulatine, o Cavalline, le quali si riconoscessero infette, o sospette, debbano tosto separarsi dalla fiera, e tanto quelle, che queste ritrovate nelle stalle delle ammalate non possano condursi a pascoli, e beveraggi comuni, e moltissimo sulle Piere, e Mercati, anzi debbano custodirsi in modo, che non abbiano comunicazione colle altre.

2. Sarà cura degli Ordinari de' Luoghi di rendere avvertiti i Marefcalchi, e acciòchè, ogniquando saranno chiamati per curare qualche Bestia infetta del morbo suddetto, usino il rimedio infra esposti.

3. Qualora poi venisse qualche Bestia Bovina, Mulatina, o Cavallina a succumbere a detto morbo, benchè verosimilmente non succederebbe, se non per qualche trascuraggine nello scoprire, e rimediare in tempo al male, dovrà essere la medesima indiatamente, coll'assistenza d'uno de' Sindaci, o Consiglieri del Luogo, foderata tutta intiera colla pelle, prima

in diverse parti incisa, ed in qualche posto rimoto, e sopra profonda, tantoche non solo non ne possa uscire il fetore, ma s'impedisca ancora a cani, e lupi di poterne mangiare le carni, incaricando Noi eziandio in questo caso li proprietari, o custodi delle Bestie predette, e specialmente li Marefcalchi chiamati alla cura, di darne immediatamente avviso al Giusticente del Luogo, sotto pena di fucili tre, affine il medesimo possa indi informarcene per riportarne le nostre ulteriori deliberazioni.

4. Sarà proibito a chiunque di mangiare, vendere, o altrimenti distribuire carni di Bestia bovina morta di quella malattia, oppure fiera ammazzata mentre che si trovava inferma, e singolarmente alla Mercellia di comprare, vendere, o fustolare carni di tali qualità, sotto pena di fucili dieci, ed in caso di recidiva d'altra corporale arbitraria a quello Magistrato; ferma rimanendo la stessa proibizione nella forma già prescritta nel precedente Manifesto per tutte quelle Bestie d'unglia divisa, che muoiono, o s'ammaziano per qualsivoglia altro male.

5. Incarichiamo pertanto li Conservatori, Olficiali, e Deputati di Sanità, dove si trovano costituiti, ed in loro mancanza li rispettivi Giudicenti, di dovere attentamente vegliare all'osservanza di quanto sovra, e da ora in poi, che possi intercedere la pubblica salute, e di procedere a formarne istruzzioni sovra le costituzioni, che venissero commesse contro il dispetto del presente, e fino alla Sentenza definitivamente, per trasmettercene indi gli Atti per l'opportuna nostra provvisione; dichiarando, che le pene pecuniarie faranno per un terzo applicate al Denunciatore, che volendo farà tenuto segreto, e per il resto convertite nelle spese necessarie a farsi in quell'emergenza.

Manifesto altresì alla rispettiva Conservatori, e Deputati di Sanità, ed a tutti li Giusticenti, Sindaci, e Consiglieri delle Città, e Terre sottoposte alla nostra giurisdizione, e generalmente a chiunque sia spettante di osservare, e far puntualmente osservare, per quanto ad ognuno spetta il presente, che dovrà pubblicarsi in tutte le Città, e Luoghi nella detta forma, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale pretrattati l'istessa fede che al proprio originale. In cui fede ec.

Dat' in Torino li 8. Giugno 1770.

Per detto Eccellentissimo MAGISTRATO
de' Conservatori Generali di Sanità

Ricciolio.

MODO DI CONOSCERE IL MALE.

Consiste questo ordinariamente in una, o più vesciche, che spuntano sopra, o sotto la lingua de' suddetti Bestiami, e queste o rofeggianti, o gialle, o nere, le quali riempiesi d'un umor viscido, corrosivo, e maligno, screpolate, e neglette degenerano in ulcere cancerose, che infiammano, corrodono, ed infracidiscono la lingua stessa; sopravvenendo simile morbo anche senza alcuna preventiva manifestazione di debolezza, maucamento, o altro indizio di mala disposizione.

Le suddette vesciche, quanto alle Bestie Cavalline, e Mulatine, appaiono anche o appresso le guancie, o sotto al barbozzo, o nel collo.

Ed inoltre quanto a tutte le Bestie si Bovine, che Mulatine, e Cavalline ponno simili vesciche essere interne, cioè all'ano, e più dentro nell'intestino retto, ed il segno di questo male interno si è quello, che l'animale, senza apparenza alcuna di vesciche nella lingua, o altre parti, si mostrasse di mala voglia, e cogli occhi lagrimanti.

RIMEDIO PRESERVATIVO.

Dovranno visitarsi le Bestie Bovine, Mulatine, e Cavalline due, o tre volte al giorno, esaminando, ed osservando sotto, o sopra la lingua, massime verso la gola, se apparisca fegno alcuno rosso, o giallo, o nero, e se scuoprasi alcuna piccola fessura, taglio, o apertura, e particolarmente qualche vescica, e non iscorrendosi nella visita tali segni, gioverà per preservarle.

Primo. Il tenerle lontane dalla comunicazione di quelle, che fossero infette, adoperandosi altresì ogni possibile attenzione, acciò le persone destinate alla loro cura non abbiano praticato, né praticino cogli animali moribondi.

2. Il mantenere netre, e monde le stalle con l'uso de' profumi con Cera, Bacche, foglie, o legno di Ginepro, ed in mancanza di questi con frondi di Pino, di Lauro, e simili.

3. Il mescolare nel fieno, che si dà, al bestiamе, polvere di radice di Genziana, bacche di Ginepro seche, e sale, e fieno, al

4. Il dare agli stessi animali per bocca il seguente rimedio composto di quanto infra, cioè

Teriaca	- - -	tre ottavi d'oncia.
Carofoli	- - -	un ottavo.
Camofila	- - -	un ottavo.
Pepe bello	grossetto	due ottavi.
Olibacche	- - -	due ottavi.

Una Noce maciata di grossezza mezzana, pesta.

Il tutto si mette in un lavaggio, o pentola ben netta, con un boccale d'aceto, e si lascia ben coperto per cinque, o sei ore in infusione; quando si vuole poi dare questo preservativo al bestiamе, si deve prima il tutto ben mescolare, e acciòchè unitamente all'aceto si possa far inghiottire le altre droghe, che con avvertenza però di non far bevete detta bevanda al bestiamе, se quello non è prima stato per cinque, o sei ore digiuno.

5. Il far prendere al bestiamе un'oncia di polve da schioppo stemperata nel vino caldo, oppure anche nella stessa quantità altra polve composta con tre parti di Nitro, due di Zolfo, ed una d'Antimonio crudo.

6. Il lavare la lingua alle suddette bestie con la seguente acqua = Pepe once una = Sale once due = Aglio once una e mezza. Si pesta il tutto, e poi si mescola in un boccale d'aceto, e ripofato che avrà per ore quattro si lava la lingua con panino di lana inzappato in detta composizione.

7. Può altresì praticarsi per bevanda ordinaria l'acqua sbianchita con la crusca, o co' la finina di formento, o di segaglia, con l'aggiunta in essa d'una quantità sufficiente d'aceto per darli una piacevole acidità, con aggiungervi anche il Nitro alla dose d'un'oncia e mezza per caduna secchia d'acqua.

RIMEDI CURATIVI.

Qualora poi dalle giornaliere osservazioni si scuoprivano vesciche, conviene romperle con una moneta d'argento, o cucchiaro simile, o altro istromento pure d'argento, fregando poscia la piaga fin che esca il sangue, con avvertenza nel rompere le vesciche sulla lingua di far tenere la testa bassa all'animale, perchè non inghiottisca la materia estratta, e di notare poscia bene detto cucchiaro, o altro istromento d'argento, con porlo eziandio sulle bragie accese; si laverà indi ben bene la piaga con aceto forte preparato nel modo seguente.

Per ogni boccale d'aceto = Aglio once tre = Pepe bello alquanto grossetto once due = Sale once quattro. Il tutto si ripone in un vaso, nel quale poi si lagua un panino lino ruvido per lavare le ulcere, e cicatrici, fregandole bene; si prendono poscia due buone panno, di colore di polvere di Vitriolo, e si femina sulle piaghe, indi si fregano di nuovo le medesime con un cucchiaro di Miele, in cui favi mescolato un poco di Vitriolo; ovvero si prende il Vitriolo, e si fa liquefare in un mezzo boccale di buon aceto, al che si aggiunge una mezza libbra di Miele liquefatto prima sul fuoco, indi si lega una pezza di lino ruvido sopra un baione, e bagnata in detto aceto preparato si fregano le ulcere, e piaghe fino all'apparir del sangue, continuando così due, o tre volte al giorno fino alla perfetta guarigione di esse.

Se si desse il caso, che secondo li segni sovra indicati la vescica fosse interna, cioè nell'orizio dell'Ano, come si è in alcuni luoghi manifestato, qualora si scuopra, covverà rompere la vescica, con manufare la mano ben unta di baturo nell'orizio medesimo: ed ove il male nell'attaccare o la lingua, o l'Ano avesse fatta piaga profonda per modo, che non vi fosse arrivare la mano, vi si spruzzerà il medicamento suddetto con una Giranga, o sia schizzatojo, così praticando due, o tre volte al giorno.

Quando il male ha diggia preso possiede si può dare anche da bere al Bestiamе sera, e mattina della suddetta composizione, o sia bevanda preservativa, con apporvi, in vece d'un mezzo boccale, un boccale intero d'aceto, facendo però digiunare la bestia sei ore prima, e due ore dopo.

Finalmente si suggerisce, che colui, che lavorerà nel modo suddetto la lingua del Bestiamе infetto, deve pigiare la pezza di lino ruvido attorno la mano, in modo che con la sua pelle non tocchi né le ferite, né la lingua, perlocchè farebbe ben fatto il formare di detta pezza una specie di guanto: ed il suddetto panno lino, che ha servito una volta per quanto sopra, dovrà tosto abbruciarli.

Caso non si trovasse Vitriolo, si ponno far cuocere nell'aceto le seguenti erbe, e con esse lavar le ferite, ed ancora in mancanza delle spezierie, et aromati adoperarle internamente.

Sordio = Valeriana = Biftorta = Pimpinella = Vincitossico = Carlina, o sia Cameleone bianco = Ruta = fiori di Sambuco = Ennula = Imperatoria, = e Tormontilla.

Nel caso del suddetto morbo farà anche cosa giovevole il bagnare, e fregare le mangiatoie, ed altri leguami con lessiva fatta con erbe odorose, cioè Ruta, Rosmarino, e simili.

Alli forradiviani rimedi s'aggiunge quello, che essendo la vesicca sulla lingua, o altre parti esterne, o screpolate da se, o rotta con istromento curativo come sovra, nell'oggetto d'impedire più prontamente ogni progresso di corrosione, può adoperarsi il caustico attuale col ferro rovente, con cui si abbruciano le ulcere, cioè eseguendosi con un bottone di fuoco o a oliva, o a piramide, o con altro qualunque pezzo di metallo di una figura, e grossezza da poterli applicare sulla parte infetta; e dopo d'esserli in tal forma cauterizzate le ulcere si laverà la piaga con lo stesso aceto medicinale: sovra prescritto tre, o quattro volte al giorno.

IN TORINO, NELLA STAMPERIA REALE.

Figura 31 - VAN 16 fronte




Figura 32 - VAN 16 retro



N esecuzione degli Ordini della Congregazione del Contado di Novara avutasi in Trecate nell'anno 1673. si è anticipatamente formato il Scandaglio de' debiti del medesimo Contado, che quest' anno si devono indispensabilmente pagare, e delle spese necessarie concernenti il sostenimento, e difesa della Provincia a fine di farlo pervenire alla notizia di cadauna Terra.
Per tanto al piede di questo si denuncia alle Terre del medesimo Contado il Scandaglio acciò cadauna veda quello si deve imporre nell' Eguaglianza Provinciale, che si dovrà pubblicare nel proffimo venturo mese di Giugno.

Qual Scandaglio è del tenor seguente.

Scandaglio delle partite, che si devono imporre nell' Eguaglianza, che si deve fare dal Contado nell'anno corrente 1772.

A L Signor Tesoriere del detto Contado per suo salario dell' anno corrente secondo il deliberamento ad esso fatto al pubblico Incanto di Piemonte	_____	lir.	1500. —. —.
A diversi Particolari, e Luoghi Pii per fitti de' loro Capitali Censi a 4. per cento, e ritenuto il 7., e mezzo per cento	_____	lir.	1294. 1. —.
Al Signor Marchese Don Federico Ferreri per fitti del suo Capital Censo di Ducatonum num. 6695, e due terzi a 4 per cento, e ritenuto come sopra	_____	lir.	1197. 8. —.
A diversi Particolari, e Luoghi Pii per interessi de' loro Capitali Depositi a ll. 3. 10. per cento	_____	lir.	3378. 8. —.
Per Esenzioni, e Corruzioni per verosimile	_____	lir.	3333. 6. 8.
All' Eccellentissima Regia Camera per la mezza per cento	_____	lir.	323. 14. —.
Per accionciare necessarie di Strade Regie, riparazioni, e formazioni di nuovi ripari ed escavazioni sopra la Sefia da' confini di Ara fino all' Abbazia di S. Nazzaro per andar al riparo meglio, che si potrà all' evidente pericolo di gravissimo danno ad alcuni Territorj, e Cafeggiati, che hanno di già molto sofferto nelle ben note effrescenze del Fiume seguite da' 22. Settembre proffimo scorso in avanti per verosimile	_____	lir.	9000. —. —.
A Signori Sindaci per loro giornate, e spese per verosimile	_____	lir.	1733. 6. 8.
Al Signor Sindaco Agente, e Cancelliere per salario, e fitto di Casa	_____	lir.	666. 13. 4.
Al Signor Ragionato Residente per salario, e fitto di Casa	_____	lir.	800. —. —.
Al Signor Sindaco Generale, e Causidico Patrocinatore per salario	_____	lir.	800. —. —.
Al Signor Ragionato Forense per giornate, e spese per verosimile	_____	lir.	333. 6. 8.
All' Eccellentiss. Regia Camera de' Conti, Signori Regj Ufficiali, e Ministri del Contado per le folite recognizioni Natalizie	_____	lir.	1066. 13. 4.
Al Stampatore per Stampe, Libri, carta &c. per verosimile	_____	lir.	100. —. —.
A Signori Compadroni della Roggia Mora per manutenzione d' una tratta della Strada di Romagnano secondo la convenzione	_____	lir.	320. —. —.
Per partite, che si vogliono retrodare ne' conti del Signor Tesoriere per verosimile	_____	lir.	3333. 6. 8.
Per il foldo giornaliero, che per ordine Regio si paga al distaccamento postato alla Caffina della Valle in Territorio di Romentino per pattogliare le strade a sicurezza de' Viandanti in ragione di fol. 2. per cadun Soldato, e di fol. 4. per il Brigadiere	_____	lir.	400. —. —.
Per tante, che si impongono per supplire al meno, che si ricava dall' Uffizio del Soldo sopra gli Alloggi, e Fazioni Militari per verosimile	_____	lir.	1000. —. —.
Per tante, che si impongono per fondo d' urgenti accadibili	_____	lir.	4000. —. —.

Debito totale — lir. 34650. 4. 4.

Dalla qual somma si levano le seguenti partite di credito cioè

Per tante è rimasto debitore il Sig. Tesoriere del Contado ne' suoi conti refli li 25. corrente	_____	lir.	490. 2. 2.
Per tante s' impongono alla Comunità di Borgolavezaro per convenzione sopra Beni del Sig. Airoidi	_____	lir.	1200. —. —.
A Possessori de' Beni dell' Ariotta per convenzione	_____	lir.	366. 13. 4.
Alla Città di Novara per interessi di ll. 6757. ~6. tangente del prezzo della Casa Gabrina a ll. 4. per cento	_____	lir.	270. 5. 4.
Alle Terre interessate nella Causa Velate	_____	lir.	1298. 15. 10.
Al Sig. Costantino Lampugnani per interessi d' un Capitale di ll. 3997. 13.	_____	lir.	139. 18. 4.
Per tante sopravanzano sopra l' Imposta del Censo, e Tasso a disposizione del Contado atteso il pagamento del Capitale fatto all' Eccellentiss. Congregazione dello Stato di Milano	_____	lir.	23452. 15. 8.
Per tante, che in vigore della Cessione fatta dalla Città al Contado in occasione de' Conti stabiliti tra essi pubblici risultanti da Scrittura de' 28. Luglio 1769. si impongono al Sig. Marchese Gallarati, ed altri Particolari debitori per l'arbitrio del 5. al 7., e salva ragione di conseguire qualunque diminuzione, che sia seguita da chi &c.	_____	lir.	1523. 7. 4.
Alla Città per li suddetti redditi da essa esatti per gli anni 1770., e 1771.	_____	lir.	3046. 14. 8.
Totale credito	_____	lir.	31788. 12. 8.
Resta il debito da ripartirsi nell' Eguaglianza del corrente anno 1772. di lire due mille ottocento settantuna soldi undici, e den. otto Piemonte	_____	lir.	2861. 11. 8.

In oltre s' avvisano le suddette Terre, che nel termine di giorni otto proffimi a venire debbano senz' altro aver presentato nelle mani del Sig. Dottor Carlo Domenico Maffioli Ragionato Residente per detto Contado le Fedi degli Immuni con la specificazione de' Figli viventi, che godono l' immunità, e loro Nome alla forma degli Ordini, altrimenti non faranno admesse, e non essendo presentate in tempo, ed a tenore degli Ordini suddetti, non gli verrà fatto per quell' anno abbonamento alcuno.
Di più s' avvisano di dover anche presentare gli Ordini, e Contente di qualsivoglia Fazione Militare per Regio servizio delle medesime sostenute per il dovuto abbonamento, e ciò al fine d'ogni semestre cioè al fine di Giugno, e Dicembre, o ne' primi giorni di Luglio, e Genaro proffimi a tenore della circolare trasmessa dal Sig. Sindaco Generale a tale oggetto.
E per fine resteranno intesi, ed avvertite le suddette Terre, che in avvenire farà loro obbligo indispensabile di presentare, e far tenere all' Ufficio del suddetto Sig. Ragionato Residente le Contente per qualunque Fazione Militare nel termine di giorni quindici immediatamente dopo averanno fatte dette Fazioni, o Somministrazioni, e non presentandole in detto termine non gli verrà fatto dal suddetto Contado abbonamento di forte alcuna, così richiedendo il pubblico servizio, e dell' intimazione &c. Novara 25. Maggio 1772.

LI SINDACI DEL CONTADO DI NOVARA.

V. Veggiotti Cancell. &c.

Figura 33 - VAN 17 fronte




Figura 34 - VAN 17 retro




Figura 36 - VAN 18 retro




Figura 38 - VAN 19 retro

1779
Dipartimento
nel
ordine



DON CARLO GIUSEPPE TARINO IMPERIALE

CONTE DEL SACRO ROMANO IMPERO,

Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione, ed Ordine Militare de' SS. Maurizio, e Lazzaro, Generale di Fanteria nelle Armate di S. M., Governatore della Città di Novara, delle Province dell' Alto, Basso Novarese, Oglia, e Valli Ec.



D' effetto di procurare col mantenimento del buon ordine la pubblica tranquillità, restando opportuno di rendere nuovamente pubblici i provvedimenti, che ad un tale fine sono diretti, ed essere per quanto loro d'ora egiunti, abbiano potuto in adempimento delle Regie determinazioni ordinarie, come ordinario osservarsi in questa Città, e Provincia quanto infra segue.

- 1. Gli alti, cabarettieri, locandieri, e simili della prefata Città dovranno fare al Governo la consegna in iscritto della persona, alle quali daranno alloggio nelle loro osterie, in quelle case, o altre abitazioni, e per persona, a cui sono ammessi, la detta consegna, prima delle due ore di notte in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 2. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 3. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 4. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 5. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 6. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 7. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 8. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 9. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 10. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.

- 11. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 12. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 13. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 14. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 15. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 16. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 17. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 18. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 19. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.
- 20. Per persona, a cui sono ammessi, in ogni festività, e quando sarà necessario, e dovranno separazione quelle di Stato, e quelle di civile, e Provincia quanto infra segue.

TARINO IMPERIALE

CONTE LANZAVECCHIA DI BURI BRIGADIERE, COMANDANTE EC.

In assenza di S. E.

Dardano Segretario.

IN NOVARA Per Gio. Angelo Caccia Stampatore del Governo etc.

Figura 2 - VAN 20 fronte




Figura 44 - VAN 22 retro




Figura 46 - VAN 23 retro

1785
Proclamazione
per mendicanti
e vagabondi



**DON FRANCESCO
M A R I A P A N I S S E R A
CONTE DI VEGLIO**

*Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Militare della Sacra Religione de' Ss. Maurizio,
e Lazzaro, Luogotenente Generale di Fanteria nelle Armate di S. M., e Go-
vernatore della Città di Novara, delle Provincie dell'alto, Basso Novarese,
Ossola, e Valli ec.*

E sigendo la pubblica tranquillità d' invigilare scrupolosamente per impedire l' introduzione ne' Regi Stati de' mendicanti, oziosi, e vagabondi, e richiamare così una più esatta osservanza de' Regi Editti, ed Ordini precedentemente a tale riguardo emanati, che in oggi sembrano questi rallentati nella loro esecuzione, per il che ne potrebbero derivare in questa Provincia gravi disordini, ci siamo perciò determinati per la migliore sicurezza del ben pubblico, a seconda de' Regi Ordini pervenuti, di rendere noto, li seguenti provvedimenti.

Sarà proibito ai suddetti mendicanti, oziosi, e vagabondi esteri d' introdursi ne' Regi Stati sotto pena dell' immediato arresto, e d' esserne rigorosamente puniti, e resterà a quest' effetto difeso ai Portinai de' rispettivi Porti esistenti nel dipartimento di questa Provincia, ed ai confini de' Regi Stati di transitare su detti Porti, ed altre barche simil sorta di gente, sotto pena del carcere in caso di contravvenzione.

Per assicurare con puntualità l' eseguiimento di questi Ordini, incarichiamo li rispettivi Signori Giudicenti, Sindaci, ed Amministratori delle Comunità vicine ai suddetti Porti di usare dal canto loro tutta l' attenzione, e vigilanza con somministrare, ove occorresse il bisogno, alli stessi portinai quell' assistenza, che potrà essere loro necessaria.

Ordiniamo inoltre, che, se fra detti mendicanti vi fosse taluno de' Sudditi di questo dominio, che rientrasse ne' Regi Stati, sia tenuto consegnarsi nella prima Terra limitrofa al Giudicante, e in difetto agli Amministratori, o Segretario della Comunità, da' quali se gli dovrà intimare di recarsi indilatatamente alla di lui patria sotto pena del carcere in caso di disobbedienza, od infedeltà della consegna, al qual' effetto incarichiamo li suddetti Giudicenti, od Amministratori di trasmetterci settimanamente una nota di quelli che si saranno come sovra consegnati, colla qualificazione del nome, cognome, e patria.

Mandiamo perciò pubblicarsi il presente Manifesto, con prestarsi tanta fede come al proprio originale.

Novara 10. Gennajo 1785.

P A N I S S E R A

Dardana Segret.

In Novara Per Gio. Angelo Caccia Stampatore del Governo ec.


Figura 47 - VAN 24 fronte

1787
Manoscritto
del libro originale



DON ALESSANDRO RICCI CONTE D'ANDON, E DI S. LORENZO DE' RONCHI

Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione, e Ordine Militare de' SS. Maurizio, e Lazzaro, Luogotenente Generale d'Infanteria nelle Armate di S. M., Governatore della Città di Novara, della Provincia dell'Alto, Basso Novarese, Ossola, e Valli ec. ec.



D'effetto di procurare col mantenimento del buon ordine la pubblica tranquillità, essendo opportuno di rendere nuovamente pubblici i provvedimenti, che ad un tale fine sono diretti, onde non possa veruno pretendere ignoranza, e vengano essi da ciascuno per quanto loro spetta eseguiti, abbiamo pertanto in adempimento delle Regie determinazioni ordinato come ordiniamo osservarsi in questa Città, e Provincia qua infra segue.

Primo. Gli osti, cabarettieri, locandieri, e simili della presente Città, dovranno fare al Governo la consegna in iscritto delle persone, alle quali daranno alloggio nelle loro osterie, taverna, locande, e case coll'espressione de' loro nomi, cognomi, patria, grado, e professione, dal luogo da cui vengono, di quello a cui sono incamminati; la detta consegna dovrà farsi prima delle due ore di notte in ogni sera dell'arrivo delle persone, che alloggiarono, spiegando separatamente quelle di stato straniero dalle altre del paese, e dovranno nella stessa consegna fare la consegna di essi fucilieri, quando portarono, o cambiarono d'alloggio; dovranno inoltre tener un libro aperto alligato in cui annoverano in ogni sera la medesima consegna, per presentarlo ad ogni occorrenza, e bisogna, sotto pena in caso di qualche contravvenzione di due scudi: lo stesso dovrà praticarsi sotto l'incasso della medesima pena dagli osti ed altre persone sovranamente abitanti ne' sobborghi, e case in vicinanza di questa Città, facendo l'accennata consegna alli rispettivi cantonieri, o altri incaricati dell'incamminamento di quella ricerca, ed avranno questi l'obbligo di recarla al Governo la mattina immediatamente seguente.

1. Favete le ore usuali di Francia della notte non sarà permesso verun acquasvitano, ostiere, locandiere, cabarettiere, e simili di dare ricovero, né di bere, o di mangiare qualunque sorta di persone nelle loro osterie, ed abitazioni alla riserva delle alloggiare in esse, e descritte come sopra in consegna, e dovrà altresì caduti di loro chiudersi le porte delle stesse osterie, botteghe, e case, non pena di due scudi, e nel caso per tale riguardo se li facessero da taluno minacce, o violenza sarà questa pena colla pena di alcuni giorni di crotonne a proporzione dell'eccesso.
2. Si dichiarano anche tenuti alla stessa prescritta consegna que' particolari, che sono soliti albergare, cioè che danno alloggio, affittano camere, o somministrano cibaria a persone, che vengono da fuori della Città, e suoi Borghi per ivi fermarsi qualche tempo per loro interessi, o libri, o per imparare, o insegnare, o esercitare qualche professione, o per qualche altra cagione, onde dovranno immediatamente consegnare al Governo le dette persone nel modo sovra circoscritto, e coll'espressione doppia della casa, cantone, e Parrocchia in cui trovansi dette camere, e del tempo, e fine, per cui dovranno fermarsi.
3. Le persone che vengono come si è detto ne' precedenti capi alloggiare, dovranno fedelmente dare le notizie, che sono come sopra loro chieste per l'effetto di essere consegnate, sotto pena del crotonne, sino a che vi abbiano adempito, e saranno altresì rimessi al Giudice per l'opportuno procedimento, e castigo nel caso, che alcuna di esse venisse riconosciuta per mala qualità sospetta, e maggiormente per rea di qualche specifico maneggiamento.
4. La medesima provvidenza avrà pur anche luogo contro le persone, che non si qualificano con verità alle patriglie solite farsi di notte tempo per la Città.
5. I Deposti ad assistere alle Piere, ossia all'incasso di questa Città, non permetteranno l'entrata a qualunque persona di Stato straniero senza prendere prima il nome, cognome, patria, grado, e condizione in un libro, che dovranno a tal effetto tenere, ed annotarvi altresì l'ostia, o casa del particolare, in cui quell'alloggiato si volesse andare ad alloggiare, avvertendolo di fedelmente fare la consegna sotto la pena portata dal Cap. 4. e dovranno poi essi Deposti in ogni sera trasmetterci una nota di detti forestieri del tutto corrispondente all'annotazione di detto libro, sotto pena di scudi due, o del castigo a Noi arbitrario.
6. Ricorriamo a Sindaci, Consiglieri della Città, e Comunità, agli osti, locandieri, cabarettieri, bottegai, parolanti, ed a chiunque, cui spari l'obbligo, che loro corre di osservare esattamente il prescritto nel Tit. 21. §. 1. e 2. e 34. Cap. 15. lib. 4. delle Regie Costituzioni, e nel Manifesto Senatorio del 19. Settembre 1773. intorno alla proibizione di dare ricovero, altrimenti, o altra assistenza ai banditi, disertori, orfani, ragazzi, mendicanti validi, od altri malfattori, o persone sospette, come anche l'incanto, che essi hanno di dovere denunciarli, e procurarne l'arresto.
7. Qualora alcuni de' disertori, o malfattori suddetti capitassero in qualche una delle terre di questa Provincia, in cui il loro arresto fosse per essere difficile, o per ragione del poco numero de' servitori di Giustizia, o per riguardo delle armenie, che colà avessero, si avvisino i Giudici di dovercene in questi casi ragguagliare con tutta sollecitudine, e segretezza, perché si possano da Noi prendere con essi le misure più giuste per accorrere all'effetto col mezzo anche del braccio Militare, e quando detti Giudici non avessero tempo di darci un tale ragguaglio, perentorio ogni anche piccola dilazione potesse servire di scampo ai medesimi disertori, e delinquenti, e così rimettere pregiudicata la Giustizia, in questi casi dovranno essi presentarsi del nostro loco presentarsi delle Regie leggi, ed anche di quello del braccio de' Soldati Provinciali, che ritrovandosi alle loro case, o per farle, e seguire l'arresto.
8. Oltre tutto, che è stabilito nelle Regie Costituzioni lib. 5. Tit. 31. §. 9. riguardando a coloro, che comprassero, od in altro modo contrattassero col Soldati d'Infanteria, Cavalieri, e Dragoni, cavalli, armi, vesti, bagaglio munizioni da guerra, ed altre simili cose, si proibisce agli osti, cabarettieri, e ad ogni altra persona di fare prestito, o credere per somma, o valor maggiore di soldi quindici a Soldati di qualunque Reggimento, che fosse di purgazione in questa, od altra Città, o luoghi della Provincia, sotto pena della perdita di tutto avere, salvo che li Soldati avessero la permissione in iscritto dal Capitano, Luogotenente, od altro Ufficiale del Reggimento.
9. Sarà pure vietato di comprare, o prendere in pegno dai servitori degli Ufficiali, qualsivoglia cosa, senza licenza in iscritto del padrone, sotto pena del crotonne per giorni tre, quando però il creditore, o l'acquirente avesse potuto veramente presentarsi, o non fosse cosa propria dell'essi servitori.

10. Non sarà permesso ad alcuno di qualunque grado, e condizione, eccettuato chi per ragione di Regio servizio avrà una speciale licenza personale in iscritto d'andare per la Città di notte tempo senza lume dopo il segno della ritirata, cioè dopo le ore dieci di Francia, sotto pena di essere condotto al crotonne, e non potrà un solo lume servire per più di quattro persone, riconoscendosi, che qualcheuno si serva di lanterni, o lanternini doppi, anzi a nascondere il lume, o di qualche sorta di altri lumi contrariati sarà questi nel campo arrestato, e punito con giorni quindici di crotonne, e se ne informerà il Giudice prima del rilascio.
11. Sarà pure proibito fare di notte tempo veruna sorta di strepitii, e grida con disturbo del pubblico riposo, sotto pena del crotonne per alcuni giorni a proporzione del mancamento, e qualora venissero a seguire spari con armi proibite, o con armi bensì permesse, ma con abuso delle medesime, si farà arrestare chi gli avrà fatti, quindi rimettere al Giudice per l'opportuno procedimento a termini delle Regie Costituzioni.
12. Chiunque ardirà di rivolarsi, o fare in qualche maniera resistenza alle Pariglie, e Sentinelle, incorrerà nella pena di un tratto di corda in pubblico, ed anche in quella d'essere rimesso alla Giustizia per l'opportuno procedimento, e maggiore castigo, qualora v'intercedesse qualche forza grave, ed il poro d'armi proibite, ed ogni persona la quale interverrà a fare pubbliche barragliate, tanto dentro, che fuori della presente Città, ed anche a gettare pietre in occasione delle medesime, o anche solamente per le contrade con fucile, o in qualche altra maniera di giorno, che di notte, oppure punirà in iscritto ad un tal fine le stesse pietre, sarà castigato colla stessa pena di un tratto di corda.
13. Sarà pure vietato di sparare, o far sparare momentari, fuorche, ed altri fuochi di gioia nella presente Città, e inneggio, in occasione di feste, o di altra solennità senza la nostra licenza sotto la pena di tre giorni di crotonne.
14. Per le contrade di questa Città non si potrà fare, senza la nostra licenza alcuna serenata con quantità d'istrumenti, o altro ad eccitare il concorso del popolo sotto pena di giorni otto di crotonne tanto a' suonatori, quanto a chi farà eseguire la medesima, colla quale pena saranno pure castigati coloro, che si faranno licito senza la detta nostra licenza di andare li mascherati tanto per le contrade di questa Città, che ne' castri, e case.
15. Non si potranno fare balli né pubblici, né privati, né tampoco sotto pretesto di conversazione, tanto in questa Città, e inneggio, che nelle terre di questa Provincia senza la nostra speciale licenza rispetto alla Città, e inneggio, e senza la licenza del Vassallo, qual sia in possesso di darla, ed altrimenti quella del Giudice, rispetto a caduna delle dette terre, sotto pena al padrone della casa, in cui si ballerà, ed ai suonatori di scudi tre, e d'una, o salvo che si trattasse di una privata ricreazione al suono di non maggior numero di tre strumenti non clamorosi fra persone della stessa famiglia, o qualche loro vicino, o parente. Nei luoghi, e nelle terre, dove si troverà un Distaccamento comandato da qualche Ufficiale Militare, dovranno tanto i Vassalli, che i Giudici nel caso, che da essi si accordi, o si neghi la licenza di ballare, rendere inteso il suddetto Ufficiale Comandante dell'accordata, oppure negata permissione.
16. Quegli che sono detti balli potranno mano alla spada, od altre armi per qualunque cagione, od appiglio, o che tenteranno d'impedire, o rompere i medesimi balli, o che useranno violenza, o altri mali termini per entrare, e farsi favorire nel ballare sotto di essi contro l'arbitrio di chi ne spende il proprio denaro, e delle donne del balli incorreranno nella pena di giorni 15. di crotonne, ed anche in quella di essere rimessi alla Giustizia per l'opportuno procedimento, e maggiore castigo, nel caso, che vi fosse intervenuta qualche forza, o la delazione proibita di qualche arma.
17. Resta vietato a certarati, saltibanchi, comici ballerini di corda, astrologhi, e simili di esercitare tali loro professioni in pubblico, che in privato senza la nostra permissione, sotto pena di due scudi, e ciò oltre a quell'altra permissione, che essi cerarati debbono ottenere dal Promedito, imponendosi anche a' medesimi il castigo di giorni tre di crotonne, e di essere quindi cacciati via dalla Città, qualora nelle loro rappresentanze, gesti, giuochi, od atteggiamenti mancarono contro l'onore.
18. I braccatori, manovali, o legajoli in caso d'incendio nella presente Città, ed in ogni altra terra della Provincia saranno tutti immediatamente obbligati al segno della campana, e di accorrere al luogo di detto incendio col loro istrumenti, per darvi il necessario soccorso sotto pena di giorni tre di crotonne, oltre a quella, che sarassi incorsa in dipendenza degli ordini di Polizia.
19. Niuna persona di qualsivoglia stato, grado potrà senza la nostra licenza andare nelle Fortificazioni di questa Città, né ivi portare, né levare mattoni, terra, né altra cosa, né trasportarvi veruna sorta di passaggio, come neppure fare nelle medesime, e nelle vicinanze loro per l'estensione di 500. braccia alcuni trasporto, fesso, opera, né novità, sotto pena di scudi due, e anche dell'indennizzazione nel caso di qualche pregiudizio, e della riduzione nel primo stato.
20. Incorrerà nella pena di un tratto di corda, e chiunque malissimamente ardisse d'ascendere, o discendere si di giorno, che di notte le mura di cinta di questa Città, e le pallizzate d'essa.
21. Per meglio impegnare gli aiutanti, ed impiegati di questo Governo, Soldati di Truppa, Invalidi, ed ogni altra persona qualunque sia ad avvigiare sovra la dovuta osservanza delle avanti divise disposizioni ordiniamo, che per l'avente le pene pecuniarie sovra stabilite sieno interamente applicabili a quello de' medesimi, che ne sopporta i contravventori, si dove non vi fosse da manifestare si applicheranno le dette penali alle Congregazioni di carità de' rispettivi luoghi della sopra contravvenzione; nel caso poi, che alcuno dell'essi contravventori non fosse per la sua povertà in istato di pagare le dette pene, sarà questo sussidiariamente castigato con giorni quindici di crotonne. Manifesto per fine, a chiunque sia spedito di osservare, e far osservare tutte le sovra dette disposizioni, e di prestare alla presente copia stampata da pubblicarsi alla forma, e luoghi soliti tanta fede, come al proprio Originale ec.

Dat. Novara li 31. Dicembre 1787.

IL CONTE D'ANDON

David Segretario.

IN NOVARA Per Gio. Angelo Caccia Stampatore del Governo ec.

Figura 49 - VAN 25 fronte




Figura 50 - VAN 25 retro




Figura 52 - VAN 26 retro



Figura 53 - VAN 27 fronte




Figura 54 - VAN 27 retro

1797.
Disposizione con foglio
con sigillo, del V. Co.
10 di marzo



CAROLUS ALOYSIUS BURUNTIUS DELSIGNORE
EX COMITIBUS BURUNTII, BADALOCI, ET BASTITÆ
PATRIIUS VERCELLENSIS
DEI, ET S. SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA
EPISCOPUS NOVARIENSIS

Princeps Ripariæ S. Julii, & Hortæ, Gaudiani, & Plebis, Sorisii Dominus, Marchio Vespolati.



Acante *Sancti Gualteri Archiepiscopi muniti, sub titulo S. Michaelis loci Canonici hujus muniti*
Novarien. Dioc. Nos pro Nostra sollicitudine monemus omnes, & singulos, qui ad dictæ Ecclesiæ
regimen; vel examinari, vel alios examinandos proponere, & nominare voluerint, ut intra decem dies
prox. fut. post hujus Edicti affixionem faciendam Valvis Ecclesiæ Cathed. Novariæ, & dictæ Parochialis

S. Michaelis
nomina quique
sua, vel ab eis proponendorum per infrascriptum Notarium, & Cancell. apud acta hujus Curie Episc. describi
faciant; & eo decem dierum termino elapso die immediatè sequenti, ac successive sequentibus diebus, & horis
per triduum subsequens, quod eis, & eorum examini pro concursu conficiendo absque alia monitione peremptoriè
assignatur, & præfigitur quicumque descripti fuerint: compareant coram Nobis, qui assumptis, & adhibitis R.R.
PP. Examinatoribus Synodalibus ad præscriptum Sacri Conc. Trid. ex eis, qui approbati fuerint, eum eligemus
quem moribus, atate, doctrina, prudentia, aliisque rebus perspectis ad curæ animarum benè gerendæ rationem
opportunitis præ ceteris magis idoneum judicaverimus. Quod sanè, sicut nos pro eo, quod debemus, integrè san-
ctæque præstare cupimus, ita omnes concurrentes admonitos volumus, ut in Domino tantum suos cogitatus jactantes
præcipuè in re tam gravi, & formidabili, prout est cura animarum, caveant, ne, multis, & ambitiosis precibus
per se, vel alium beneficium ipsum postulent, alioquin contrafaciens, eo ipso, uti indignus rejicietur, ut per
biennium neque illud, neque aliud beneficium sit consecuturus; quemadmodum sacris Provincial. decretis est
sanctum, de cujus &c.

Dat. ex Palatio Episcopali Novariæ die 27. februarii 1797

Archid. Ang. Vercelli. Vic. Off.

Volenti Canon. plus

Figura 55 - VAN 28 fronte




Figura 56 - VAN 28 retro

1797
Sui biglietti
di credito



DON GIUSEPPE AMEDEO CORTE CONTE DI BONVICINO

CAVALIERE DE' SANTI MAURIZIO E LAZZARO
INTENDENTE GENERALE PER S. M. DELLA CITTA' DI NOVARA, ALTO, BASSO NOVARESE
E DEL VIGEVENASCO, ED IVI CONSERVATORE GENERALE DELLE R. GABELLE.

CON Regio Editto delli 22. Luglio ora scorso sono stati invitati tutti li buoni, e fedeli Sudditi di S. M. di ogni classe ad accorrere in sollievo dello Stato per l'interessante oggetto dell'abbruciamento di Biglietti, con recare al più presto in quest'anno, e successivamente in avvenire alla Tesoreria Generale, ed alle Provinciali quel maggiore numero di Biglietti, che sarà a ciascheduno possibile in proporzione delle loro forze.

Fattosi quindi riflesso all'incomodo, che potrebbe taluno soffrire per la distanza dai luoghi di loro domicilio a questa Città, in cui trasferirsi per recare a questa Regia Provinciale Tesoreria i loro gratuiti doni, l'Ufficio Generale delle Regie Finanze con sua lettera delli 9. corrente ci ha autorizzati a farli provvisoriamente ricevere da speciali Deputati delle Comunità di que' Luoghi, che sono più alla portata di altri circonvicini, con averci incaricati di farne il compartimento, e quindi con un Nostro Manifesto, invitando ogni classe di persone ad eseguire li detti doni gratuiti colla detta facilitazione, notificare i luoghi assegnati per tale ricevimento, le persone prescelte a riceverli, ed a spedirne provvisoriale quitanza, sino a che venga la medesima cambiata con altra di questa Regia Tesoreria, il giorno stabilito per ogni settimana, ed il sito, o sia casa in cui si troveranno li predetti Deputati nel suddetto giorno; prevenendo pure il Pubblico, che per li detti gratuiti doni si riceveranno non solo Biglietti di Credito verso le Regie Finanze, ma eziandio Cedole di Monti, e del banco di S. Secondo, quitanze per acquisti di Tasso, e per Imprestiti, gioje, ori, ed argenti, previo però Estimo rispetto a questi effetti. Noi pertanto in esecuzione del detto Superiore incarico invitiamo ogni buono, e fedele Suddito di S. M. a recare in questa Regia Tesoreria, od anche rispetto a questo Luogo di *Codognate* i loro doni gratuiti in Biglietti, cedole, quitanze, od altri effetti come sovra nel Luogo di *Galliate* nel giorno di *Giovedì* di ogni settimana nella Sala ove suole congregarsi quel Consiglio dalle ore otto sino alle ore dodici di Francia della mattina, e dalle ore tre sino alle sei dopo mezzogiorno a mani delli Sigg. *Benvenuto Mattino, ed il Not. Gio. Battista Agnelli segret. della* e dai quali verrà loro spedita provvisoriale quitanza da cambiarsi con altra di questa Regia Tesoreria; e mandiamo il presente affiggersi, e pubblicarsi ai Luoghi, e modo soliti.

Dat. Novara addì 17. Agosto 1797.

C O R T E .

Ferrero Segretario.

IN NOVARA NELLA STAMPERIA CAVALLI.




Figura 58 - VAN 29 retro

1709
Disposizione
fiscali



L' AVVOCATO
SAVERIO MOROTTI
VICE INTENDENTE GENERALE PROVVISORIALE PER S. M.
DEL NOVARESE, E VIGEVANASCO

MAlgrado il disposto delle precedenti Circolare, e Manifesti di quest' Ufficio delli 13. 22. e 26. Luglio ultimo scorso abbiamo riconosciuto che si procede coll' eguale lentezza nella riscossione sia della Capitazione ordinata col Manifesto del Supremo Consiglio delli 4. ora scorso Giugno, come pure delle Regie debiture si ordinarie, che straordinarie mandate imporsi in Causato col § 5. dell' altro Manifesto di quest' Ufficio delli 25. Maggio ultimo, e dell' Imposta Provinciale come al successivo § 6. dello stesso Manifesto quanto sia per lo scaduto Quartiere, e di ogni altro arretrato d' Imposte ordinate colli Regj Editti degl' Anni antecedenti

Ed eccitati con lettera dell' Ufficio Generale delle Regie Finanze delli 21. corrente mese a dovere compellire militarmente, e co' mezzi i più efficaci i renitenti; in esecuzione perciò delle superiori determinazioni Ordiniamo quanto segue

I. Ogni debitore d' imposta di Capitazione ordinata col Manifesto del Supremo Consiglio delli 4. Giugno ultimo dovrà fra il termine di giorni dieci dopo la pubblicazione del presente avere pagato a mani del deputato delle rispettive Comunità la quota assegnatagli sotto pena esso termine trascorso di venire compellito coll' alloggio militare, ed esecuzione al pagamento della duplicata quora secondo il prescritto dal prelodato Manifesto del Supremo Consiglio; a quale pena di alloggio militare, ed altre esecutive soggiaceranno pure que' Deputati, che, passati giorni cinque dalla scadenza di detto termine, non avranno versato in questa Regia Provinciale Tesoreria le somme esatte per detta Capitazione

II. Gli Esattori delle Città e Terre di questa Provincia, e di quella di Vigevano dovranno fra il termine di giorni

quindici dalla detta pubblicazione avere pagato in questa Regia Tesoreria per saldo l' imposto dello scaduto Quartiere dalle Regie debiture, ed a mani del Cassiere Sig. Notaro Giacinto Patrioli le quote d' imposta Provinciale, i Fitti d' eguaglianze vecchie, e le altre debiture maturate nel detto scorso Quartiere, ed ordinate imporsi nel Causato del corrente Anno con detto Manifesto di quest' Ufficio delli 25. Maggio ultimo, ed in caso contrario verrà in odio loro rilasciata la compulsione militare, o l' esecuzione

III. Vedendo poi che molti de' debitori di reliquati di Cavalcate, e della quarta, sesta, ed ottava de' Censi, del sei per cento d' gli affittamenti, de' crediti, e redditi tanto feudali, che allodiali, e di qualsivoglia altra somma dovuta alle Regie Finanze non si sono curati di saldare in questa Regia Tesoreria le somme da essi dovute, e che trovasi imminente la scadenza del termine per tale pagamento accordato col Manifesto di quest' Ufficio delli 26. scorso Luglio; stimiamo perciò di prevenirli, che, se entro tutto il giorno dieci del prossimo mese di Settembre, termine che loro perentoriamente proroghiamo, non avranno saldato le rispettive partite di debito, saremo astretti, malgrado Nostro di rilasciare le compulsioni in odio de' suddetti pel pagamento del doppio ammontare di detti reliquati.

Mandiamo il presente pubblicarsi, ed affiggersi ne' modi, e Luoghi soliti delle Città, e Terra delle Provincie di Novara, e di Vigevano ad esclusione d' ignoranza.

Dat. Novara li 26. Agosto 1799.

MOROTTI Vice In.^{te} Generale

Francesco Ferrero Segret. Sostituto.

NOVARA nella Stamperia Vescovile Cavalli.

*Stampato nel Borgo di Cameri dal Servente Pio Francesco Costanzo sotto gli 2. Settembre Testamento
Pio Ballo e Bernardo Coraggio*

Figura 59 - VAN 30 fronte




Figura 60 - VAN 30 retro

